



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

Patrimonio Stabilità_{Insurance}

**Contratto di assicurazione multiramo
a vita intera, a premio unico
con la possibilità di versamenti aggiuntivi**

Modello ISPA-E66PSi-Ed.12/2024

Condizioni di assicurazione
redatte secondo le Linee Guida per contratti
semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori -
Associazioni Intermediari

Che tipo di contratto è

Patrimonio Stabilità^{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, che consente di combinare due diverse tipologie d'investimenti:

- una **Gestione Separata**, cioè un portafoglio di investimenti gestito dalla compagnia separatamente dagli altri investimenti. Il contratto, per la parte di investimento nella Gestione Separata, prevede la garanzia di corrispondere al cliente non meno dell'importo investito;
- dei **Fondi Interni**, cioè fondi d'investimento costituiti e gestiti dalla compagnia separatamente dagli altri investimenti, che presentano diversi livelli di rischio-rendimento e non prevedono alcuna garanzia di rendimento minimo.

È un contratto a vita intera, cioè ha una durata pari alla vita del cliente.

Prevede il versamento di un premio unico con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso del contratto.

Che prestazione offre

In qualsiasi momento, dopo i primi 90 giorni, il cliente può riscattare interamente o in parte il capitale investito, considerando i rendimenti finanziari dell'investimento ed eventuali garanzie finanziarie prestate dalla compagnia.

In caso di morte del cliente, il contratto garantisce ai beneficiari da lui indicati il pagamento del capitale investito maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età del cliente al momento della morte.

A chi è rivolto

Patrimonio Stabilità^{Insurance} è rivolto a coloro che vogliono investire un capitale, diversificandolo per livello di rischio-rendimento, usufruendo della garanzia finanziaria su una parte dell'investimento e di una prestazione maggiorata in caso di morte del cliente. Il prodotto, inoltre, è rivolto a clienti interessati ad un prodotto che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 2019/2088 (SFDR).

Caratteristiche generali	Tipo di contratto	Art. 1	Che contratto è Patrimonio Stabilità ^{Insurance}	Pag. 1/34
		Art. 2	Chi si può assicurare	Pag. 1/34
	Durata	Art. 3	Come si sottoscrive il contratto	Pag. 1/34
		Art. 4	Quando inizia il contratto	Pag. 2/34
		Art. 5	Quando si estingue il contratto	Pag. 3/34
Versamenti	Premio unico e versamenti aggiuntivi	Art. 6	Cos'è il premio unico	Pag. 4/34
		Art. 7	Cosa sono i versamenti aggiuntivi	Pag. 4/34
		Art. 8	Quali sono i limiti massimi dei versamenti	Pag. 4/34
		Art. 9	Come effettuare i versamenti	Pag. 4/34
	Costi	Art. 10	Quali sono i costi applicati ai versamenti	Pag. 5/34
Art. 11		Sconti sui versamenti	Pag. 6/34	
Investimento e prestazioni	Modalità di investimento	Art. 12	Come viene ripartito il premio unico	Pag. 7/34
		Art. 13	Come vengono ripartiti i versamenti aggiuntivi	Pag. 7/34
		Art. 14	Come si determina il valore complessivo dell'investimento	Pag. 8/34
	Modifica dell'investimento (switch)	Art. 15	Come modificare le scelte di investimento (switch)	Pag. 9/34
		Art. 16	Come si richiede lo switch	Pag. 9/34
		Art. 17	Quali sono i costi dello switch	Pag. 10/34
	Rivalutazione dell'investimento	Art. 18	Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata	Pag. 10/34
		Art. 19	Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l'anno	Pag. 11/34
		Art. 20	Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni	Pag. 12/34
		Art. 21	Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni	Pag. 13/34
	Prestazione in caso di morte o riscatto	Art. 22	Come di determina la prestazione in caso di morte del cliente	Pag. 19/34
		Art. 23	Come e quando è possibile richiedere il riscatto	Pag. 20/34
		Art. 24	Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto	Pag. 21/34
		Art. 25	Quali sono i costi in caso di riscatto	Pag. 22/34
	Opzione riscatti parziali programmati	Art. 26	Cos'è l'opzione riscatti parziali programmati e come si richiede	Pag. 22/34
		Art. 27	Come vengono pagati i riscatti parziali programmati	Pag. 23/34
		Art. 28	Quali sono i costi dei riscatti parziali programmati	Pag. 24/34
		Art. 29	Durata, interruzione e riattivazione dei riscatti parziali programmati	Pag. 25/34
Altre informazioni	Recesso	Art. 30	Come recedere dal contratto	Pag. 26/34
		Art. 31	Come si determina il rimborso in caso di recesso	Pag. 26/34
	Scelta dei beneficiari	Art. 32	Come scegliere i beneficiari	Pag. 27/34
		Art. 33	Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari	Pag. 27/34
		Art. 34	Come modificare i beneficiari e il referente terzo	Pag. 28/34
	Richiesta della prestazione	Art. 35	Come richiedere la prestazione in caso di morte del cliente	Pag. 29/34
		Art. 36	Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione (prescrizione)	Pag. 31/34
	Pagamenti della compagnia	Art. 37	Come vengono effettuati i pagamenti	Pag. 31/34
		Art. 38	Periodo di tempo massimo per ricevere i pagamenti	Pag. 32/34
	Altre norme	Art. 39	Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto	Pag. 32/34
		Art. 40	Operazioni richieste di sabato	Pag. 32/34
		Art. 41	Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento	Pag. 32/34
		Art. 42	Modifica nell'offerta dei Fondi Interni	Pag. 32/34
		Art. 43	Prestiti, cessione del contratto e pegno	Pag. 32/34
		Art. 44	Pignoramento o sequestro del capitale assicurato	Pag. 33/34
		Art. 45	Imposte e normativa di riferimento	Pag. 33/34
	Reclami e controversie	Art. 46	Come presentare un reclamo	Pag. 33/34
Art. 47		Come gestire le controversie	Pag. 34/34	
Scheda sintetica di prodotto (Funzionamento e costi del contratto)				Pag. 1/2
Glossario				Pag. 1/3

Allegati	Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”	Pag. 1/3
	Regolamento Fondo Interno Obbligazionario Flex	Pag. 1/6
	Regolamento Fondo Interno Multiasset Flex 12	Pag. 1/6
	Regolamento Fondo Interno Bilanciato Globale 25	Pag. 1/6
	Regolamento Fondo Interno Bilanciato Globale 45	Pag. 1/6
	Regolamento Fondo Interno Bilanciato Globale 70	Pag. 1/6
	Regolamento Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30	Pag. 1/8
	Regolamento Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50	Pag. 1/8
	Regolamento Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex	Pag. 1/7
	Regolamento Fondo Interno ESG Azionario Multitrend	Pag. 1/7
	Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)	Pag. 1/1
	Area clienti	Pag. 1/1
	Modulo di polizza (fac-simile)	Pag. 1/5
	Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag. 1/4

Tipo di contratto

Art. 1 Che contratto è Patrimonio Stabilità^{Insurance}

Patrimonio Stabilità^{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, a premio unico con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e durata pari alla vita del cliente.

Il versamento del premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi sono ripartiti, al netto dei costi, secondo la scelta di investimento del cliente e nel rispetto dei limiti contrattuali, tra:

- una Gestione Separata denominata Fondo Base Sicura;
- uno o più Fondi Interni scelti dal cliente, tra i seguenti offerti dal contratto:
 - Obbligazionario Flex;
 - Multiasset Flex 12;
 - Bilanciato Globale 25;
 - Bilanciato Globale 45;
 - Bilanciato Globale 70;
 - ESG Bilanciato Globale 30;
 - ESG Bilanciato Globale 50;
 - ESG Azionario Strategia Flex;
 - ESG Azionario Multitrend.

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, la compagnia garantisce in caso di morte del cliente o di riscatto una prestazione almeno pari agli importi investiti, tenuto conto degli eventuali trasferimenti verso altri fondi e riscatti parziali.

Per la parte di investimento nei Fondi Interni la compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo. La prestazione è soggetta al rischio finanziario in quanto dipende dall'andamento del valore della quota dei Fondi Interni.

Le informazioni di dettaglio sulla Gestione Separata e Fondi Interni sono riportate nei rispettivi Regolamenti allegati al contratto e sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com) nella sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Art. 2 Chi si può assicurare

Il cliente per assicurarsi deve avere i seguenti requisiti:

- essere una persona fisica;
- avere la residenza in Italia;
- avere almeno 18 anni alla sottoscrizione del contratto;
- non aver compiuto 86 anni al momento dell'inizio del contratto.

Chi è il cliente

Il cliente è il contraente, cioè la persona fisica che sottoscrive il contratto ed effettua i versamenti, e al tempo stesso l'assicurato, cioè la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione.



Durata

Art. 3 Come si sottoscrive il contratto

La sottoscrizione del contratto da parte del cliente (conclusione del contratto) può avvenire in diversi modi:

- **in sede**, cioè presso i locali della banca intermediaria, tramite la sottoscrizione del modulo di polizza;
- **fuori sede**, cioè presso locali diversi dagli uffici della banca intermediaria, tramite la sottoscrizione del modulo di polizza;

Caratteristiche generali

- **tramite internet banking**, cioè con tecniche di comunicazione a distanza e l'utilizzo della Firma Digitale messa a disposizione dalla banca intermediaria. In questo specifico caso, la sottoscrizione del contratto avviene all'interno di una proposta d'investimento che la banca intermediaria invia nell'apposita sezione dell'internet banking riservata al cliente. La proposta d'investimento può comprendere anche altre operazioni d'investimento e/o disinvestimento. La proposta ha carattere unitario quindi, nel caso in cui la banca intermediaria sia impossibilitata ad eseguire anche una sola delle operazioni presenti nella proposta, ad esempio per ragioni dovute ai mercati regolamentati, il contratto si estingue e non produce più effetti. In caso di estinzione il cliente riceverà la comunicazione nell'area riservata dell'internet banking.

Cos'è il modulo di polizza

È il documento già sottoscritto dalla compagnia e firmato dal cliente che attesta e specifica la sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Art. 4 Quando inizia il contratto

L'inizio del contratto (decorrenza), cioè il momento in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti, è successivo alla sottoscrizione del contratto (conclusione) e all'incasso del premio unico da parte della compagnia.

Questo momento è alle ore 24:00 del giorno in cui la compagnia investe il premio unico al netto dei costi.

L'inizio del contratto coincide quindi con la data di investimento.

La data di investimento si determina in modo diverso secondo la modalità di sottoscrizione del contratto (a condizione che la compagnia abbia incassato il premio):

- **per i contratti sottoscritti in sede** è il terzo giorno lavorativo dopo la data di sottoscrizione del modulo di polizza;
- **per i contratti sottoscritti fuori sede** è il quarto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di sospensiva del contratto, che è pari a sette giorni successivi dalla data di sottoscrizione del modulo di polizza. Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, questo periodo viene prolungato fino al primo giorno lavorativo successivo;
- **per i contratti sottoscritti tramite internet banking** è il quinto giorno lavorativo dopo la ricezione della proposta di investimento da parte del cliente nella sezione riservata dell'internet banking.

Se la data di investimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

È possibile posticipare la data di inizio del contratto e quindi la data di investimento fino a un massimo di 20 giorni successivi a:

- la data di sottoscrizione del modulo di polizza in caso di sottoscrizione del contratto in sede o fuori sede;
- la data di ricezione della proposta da parte del cliente, in caso di sottoscrizione tramite internet banking.

La durata del contratto è il periodo durante il quale sono valide le prestazioni. Per Patrimonio Stabilità^{Insurance} la durata è pari a tutta la vita del cliente.

Art. 5 Quando si estingue il contratto

Il contratto si estingue se si verifica uno dei seguenti casi:

1. recesso;
2. morte del cliente;
3. riscatto totale;
4. se il capitale viene totalmente riscattato a seguito dell'attivazione dell'opzione riscatti parziali programmati.

Premio unico e versamenti aggiuntivi

Art. 6 Cos'è il premio unico

Il premio unico è l'importo che il cliente versa per avere diritto alle prestazioni del contratto. L'importo minimo del premio unico è di 5.000,00 euro.

Art. 7 Cosa sono i versamenti aggiuntivi

I versamenti aggiuntivi sono degli importi che il cliente può versare in un momento successivo all'inizio del contratto, a condizione che:

- siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di inizio del contratto;
- il cliente abbia un'età inferiore a 86 anni alla data di investimento;
- l'importo di ciascun versamento aggiuntivo sia di almeno 1.000,00 euro.

La compagnia si riserva la facoltà di sospendere la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, tramite una comunicazione ai clienti con almeno 60 giorni di preavviso dalla sospensione. Successivamente la compagnia potrà ripristinare questa facoltà sempre tramite una comunicazione ai clienti.

Art. 8 Quali sono i limiti massimi dei versamenti

L'importo totale dei versamenti (premio unico e versamenti aggiuntivi) che è possibile effettuare deve rispettare i seguenti limiti:

- massimo 2.000.000,00 di euro di versamenti effettuati su uno o più contratti del prodotto Patrimonio Stabilità^{Insurance} (Cod. MIXB4);
- massimo 5.000.000,00 di euro di importo "attivo" (premio attivo) sulla Gestione Separata Fondo Base Sicura per un unico cliente (o più clienti solo se collegati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi).

Premio attivo

Per premio attivo si intende il valore complessivo dei versamenti effettuati, su uno o più contratti, da un unico cliente (o più clienti legati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) nella Gestione Separata Fondo Base Sicura, al netto dei disinvestimenti per:

- riscatti (totali o parziali);
- conversioni in rendita;
- scadenze dei contratti;
- morte del cliente;
- trasferimento in uscita ad altri Fondi Interni o Gestioni Separate della compagnia (switch).

Al momento del versamento e anche con controlli successivi, la compagnia si riserva la facoltà di verificare il rispetto dei limiti.

In caso di superamento dei limiti, la compagnia, entro 30 giorni dalla data di versamento, si riserva la facoltà di restituire l'intero importo del versamento, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di versamento alla data di pagamento.

Art. 9 Come effettuare i versamenti

I versamenti devono essere effettuati a favore della compagnia tramite autorizzazione del cliente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.

La data di valuta dell'addebito coincide con la data di investimento.

L'estratto conto bancario costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza).

Versamenti

Nel caso in cui il cliente sia impossibilitato a effettuare versamenti aggiuntivi tramite addebito sul conto corrente, può contattare il servizio clienti della compagnia (numero verde 800.124.124, PEC servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com) per ricevere tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento tramite bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al cliente. La causale di questo bonifico dovrà contenere esattamente i dati comunicati dal servizio clienti; in caso contrario la compagnia rifiuterà il bonifico e il versamento non sarà accettato.

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere messe a disposizione nel tempo dalla banca intermediaria o dalla compagnia.

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Costi
Art. 10 Quali sono i costi applicati ai versamenti

Per spese di acquisizione e gestione amministrativa del contratto, la compagnia applica su ogni versamento (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) un costo percentuale variabile in funzione dell'importo totale dei versamenti effettuati nel contratto, come indicato nella tabella seguente:

Totale versamenti effettuati nel contratto	Aliquota applicata
Fino a € 249.999,99	0,50%
Da € 250.000,00 a € 499.999,99	0,35%
Da € 500.000,00 a € 999.999,99	0,15%
Da € 1.000.000,00 in su	0%

Ogni versamento effettuato al netto dei costi rappresenta l'importo investito.

ESEMPIO
Modalità di applicazione dei costi sui versamenti

Un cliente ha sottoscritto Patrimonio Stabilità_{Insurance} versando un premio unico di 200.000,00 euro. Sul versamento è stato applicato un costo dello 0,50%, in quanto l'importo versato è inferiore a 250.000,00 euro. Successivamente lo stesso cliente decide di effettuare un versamento aggiuntivo di 200.000,00 euro. In questo caso al versamento aggiuntivo sarà applicato un costo dello 0,35%, in quanto l'importo complessivamente versato dal cliente sul contratto risulterà compreso tra 250.000,00 euro e 500.000,00 euro.

Tabella di riepilogo

Operazione	Importo del versamento	Totale versamenti	Aliquota applicata	Costo applicato	Importo investito
Premio unico	€ 200.000,00	€ 200.000,00	0,50%	€ 1.000,00	€ 199.000,00
Versamento aggiuntivo	€ 200.000,00	€ 400.000,00 (€ 200.000,00 + € 200.000,00)	0,35%	€ 700,00	€ 199.300,00

Art. 11 Sconti sui versamenti

I costi sui versamenti (premio unico e versamenti aggiuntivi) non sono applicati nel caso in cui:

- il cliente aveva sottoscritto una polizza di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. scaduta nei sei mesi precedenti la data di investimento del versamento o in scadenza a questa data. Questa agevolazione non è prevista per le seguenti tipologie di polizze:
 - forme pensionistiche complementari;
 - polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
 - polizze di rendita;
 - polizze collettive;
 - polizze di capitalizzazione, se il cliente è persona giuridica;
 - polizze per le quali il cliente abbia già esercitato l'opzione di posticipazione o di differimento automatico della scadenza.
- il cliente era beneficiario in caso di morte dell'assicurato di una polizza di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. per la quale ha ricevuto la prestazione nei sei mesi precedenti la data di investimento del versamento.

Questa agevolazione non è prevista nel caso in cui:

- la prestazione deriva da forme pensionistiche complementari;
- il cliente è una persona giuridica.

Lo sconto si applica una sola volta per ogni polizza scaduta o per ogni pagamento ricevuto in qualità di beneficiario.

In ogni caso l'importo che il cliente versa sulla nuova polizza non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto dalla compagnia.

La compagnia si riserva di verificare il possesso dei requisiti per lo sconto. Nel caso in cui venisse accertata l'assenza di tali requisiti la compagnia decurerà dall'importo investito i costi non applicati al versamento.

Nel caso in cui la compagnia riscontrasse, anche dopo l'investimento del versamento, che il cliente aveva diritto ad ottenere lo sconto, la compagnia integrerà l'importo investito dei costi erroneamente applicati.

Modalità di investimento

Art. 12 Come viene ripartito il premio unico

Il premio unico può essere ripartito nella Gestione Separata e in uno o più Fondi Interni, secondo la scelta del cliente e nel rispetto dei seguenti limiti:

- per la parte in Gestione Separata da un minimo del 10% fino a un massimo del 50% del premio;
- per la parte nei Fondi Interni un minimo di 500,00 euro per ogni Fondo Interno scelto.

Dopo l'esecuzione dell'investimento la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'operazione.

Art. 13 Come vengono ripartiti i versamenti aggiuntivi

I versamenti aggiuntivi possono essere ripartiti nella Gestione Separata e nei Fondi Interni in due possibili modi:

1. **Versamento selettivo.** Il cliente sceglie come ripartire il versamento aggiuntivo tra una o più tipologie d'investimento, a condizione che vengano rispettati i seguenti limiti:
 - versamento minimo di 500,00 euro per ogni Fondo Interno scelto;
 - dopo ogni versamento aggiuntivo il capitale investito nella Gestione Separata deve risultare compreso tra il 10% e il 50% del valore complessivo dell'investimento. La verifica dei limiti viene effettuata alla data di richiesta del versamento.
2. **Versamento proporzionale.** Il versamento aggiuntivo viene ripartito nella stessa proporzione in cui sono ripartiti gli importi versati al momento dell'ultima richiesta. Tale proporzione è determinata dalla Ripartizione Iniziale e da tutti i movimenti successivi richiesti dal cliente che l'hanno modificata (versamenti aggiuntivi selettivi, switch e riscatti parziali selettivi).

La data di investimento dei versamenti aggiuntivi è il terzo giorno lavorativo dopo la richiesta di versamento presso la banca intermediaria, a condizione che la compagnia abbia incassato l'importo.

La data di valuta dell'addebito è pari alla data di investimento.

In caso di versamento tramite bonifico bancario, la data di investimento è il quinto giorno lavorativo dopo l'accredito del versamento sul conto corrente della compagnia.

Se la data di investimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Per la parte di versamento destinata a ogni Fondo Interno scelto dal cliente viene acquistato un numero di quote pari al rapporto tra l'importo investito in quel fondo e il valore unitario della quota alla data di investimento.

Dopo l'esecuzione dell'investimento la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'operazione.



ESEMPIO

Versamenti aggiuntivi in modalità selettiva o proporzionale

Un cliente sottoscrive Patrimonio Stabilità_{Insurance} versando un premio unico di 10.000,00 euro e decide di ripartirlo in parti uguali tra Gestione Separata e un Fondo Interno.

Dopo un anno, il cliente effettua un versamento aggiuntivo di 10.000,00 euro interamente nel Fondo Interno scelto all'inizio del contratto, utilizzando la ripartizione selettiva. L'importo totale versato è quindi 20.000,00 euro, così ripartito: 5.000,00 euro nella Gestione Separata (25% del totale) e 15.000,00 euro nel Fondo Interno (75% del totale).

Dopo un altro anno il cliente versa ancora 10.000,00 euro, questa volta con ripartizione proporzionale. Questo versamento aggiuntivo si suddivide quindi in proporzione agli importi versati fino a quel momento: 25% nella Gestione Separata (2.500,00 euro) e 75% nel Fondo Interno (7.500,00 euro).

Art. 14 Come si determina il valore complessivo dell'investimento

Il valore complessivo dell'investimento alla data di inizio del contratto è determinato dalla somma di:

- importo investito nella Gestione Separata;
- importo investito in Fondi Interni. Per ogni Fondo Interno scelto dal cliente viene acquistato un numero di quote pari al rapporto tra l'importo investito in quel fondo e il valore unitario della quota alla data di investimento.

Durante il periodo di validità del contratto, il valore complessivo dell'investimento si modifica in funzione di:

- eventuali movimenti in entrata o uscita effettuati dal cliente quali versamenti aggiuntivi, riscatti parziali, riscatti parziali programmati e switch;
- rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata;
- variazione del valore delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto.



Box esplicativo - scelta di investimento

Patrimonio Stabilità_{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo che offre la possibilità di investire il premio ed eventuali versamenti aggiuntivi in diverse tipologie d'investimento finanziario, ognuna delle quali caratterizzata da un diverso livello di rischio e rendimento.

Come si determina il diverso livello di rischio e rendimento del contratto?

La Gestione Separata e i Fondi Interni proposti da Patrimonio Stabilità_{Insurance} presentano diversi livelli di rischio e rendimento, determinati dalla tipologia di titoli che li compongono e dalla presenza o meno di una garanzia finanziaria da parte della compagnia. Tramite la scelta d'investimento è possibile combinare tra loro Gestione Separata e uno o più Fondi Interni in coerenza con il proprio profilo di rischio e obiettivo di rendimento, nel rispetto dei limiti massimi e minimi previsti dal contratto.

Cosa comporta una scelta d'investimento più o meno rischiosa?

Una scelta d'investimento più rischiosa, come ad esempio la scelta di un Fondo Interno azionario, comporta l'esposizione degli importi investiti a più ampie variazioni del valore rispetto ad un investimento meno rischioso. Queste variazioni potranno essere:

- positive, comportando un incremento degli importi investiti;
- negative, comportando una diminuzione degli importi investiti.

Modifica dell'investimento (switch)

Art. 15 Come modificare le scelte di investimento (switch)

Durante il periodo di validità del contratto il cliente può richiedere degli switch, cioè operazioni di trasferimento totali o parziali tra le diverse tipologie di investimento presenti sul contratto.

Lo switch può essere:

- **Totale da un Fondo Interno** verso uno o più Fondi Interni disponibili o verso la Gestione Separata;
- **Parziale da un Fondo Interno** verso uno o più Fondi Interni disponibili o verso la Gestione Separata;
- **Parziale dalla Gestione Separata** verso uno o più Fondi Interni disponibili.

I Fondi Interni disponibili comprendono anche fondi non ancora selezionati dal cliente, ma disponibili al momento della richiesta di switch.

Il cliente può richiedere uno switch a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di inizio del contratto.

Lo switch è ammesso se alla data di richiesta sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'importo minimo complessivamente trasferito risulta almeno pari a 300,00 euro;
- a seguito dello switch in entrata il valore del capitale investito nella Gestione Separata non può risultare superiore al 50% del valore complessivo dell'investimento;
- a seguito dello switch in uscita il valore del capitale investito nella Gestione Separata non può risultare inferiore al 10% del valore complessivo dell'investimento;
- a seguito dello switch il valore del capitale investito in ogni Fondo Interno interessato da un trasferimento in entrata o in uscita parziale non può risultare inferiore a 500,00 euro, al lordo del costo dell'operazione di switch.

Art. 16 Come si richiede lo switch

Il cliente può richiedere lo switch sottoscrivendo il modulo disponibile presso la banca intermediaria.

La data di richiesta dello switch è quindi il giorno in cui la banca intermediaria (o la compagnia, per le richieste inviate direttamente) riceve il modulo di richiesta.

Prima di procedere all'operazione la compagnia determina gli importi da trasferire e verifica il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 15 (Come modificare le scelte di investimento). Questa verifica viene effettuata in base al valore delle singole tipologie d'investimento del contratto alla data di richiesta dello switch.

In particolare, la data di riferimento per calcolare il valore delle singole componenti è la data dell'ultimo valore quota dei Fondi Interni disponibile al momento della richiesta; in questa data quindi vengono determinati il capitale investito nei Fondi Interni e la rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata.

Il terzo giorno lavorativo dopo la data di richiesta dello switch la compagnia effettuerà il trasferimento degli importi (data di disinvestimento e investimento).

Se la data di disinvestimento e investimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Dopo l'esecuzione dello switch la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma di investimento con il dettaglio dell'operazione.

Art. 17 Quali sono i costi dello switch

Ogni anno solare il cliente può richiedere quattro switch senza alcun costo.

Ogni richiesta successiva ha un costo di 30,00 euro.

Questo costo sarà prelevato in proporzione da ciascun importo oggetto dello switch.

ESEMPIO

Applicazione del costo allo switch

Un cliente richiede di trasferire 3.000,00 euro dalla Gestione Separata a tre Fondi Interni, e di ripartire l'importo in parti uguali nei tre fondi. Poiché il cliente è alla sua quinta richiesta di switch dell'anno, la compagnia applica un costo all'operazione di 30,00 euro. Pertanto, a fronte di un disinvestimento di 3.000,00 euro dalla Gestione Separata, la compagnia effettuerà un investimento di 990,00 euro in ogni Fondo Interno scelto dal cliente, applicando in modo proporzionale il costo di 30,00 euro su ogni fondo investito, cioè 10,00 euro per ogni Fondo Interno.

Rivalutazione dell'investimento

Art. 18 Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata

Il capitale investito nella Gestione Separata viene rivalutato applicando, per ciascun mese solare considerato, il corrispondente tasso di rivalutazione mensile espresso su base annua (capitalizzazione progressiva).

Il tasso di rivalutazione mensile è determinato dal rendimento mensile della Gestione Separata Fondo Base Sicura realizzato nello stesso mese solare, espresso su base annua, al quale viene sottratto il costo di gestione anch'esso espresso su base annua.

Il costo di gestione annuo applicato alla Gestione Separata è pari all'1,30%.

Questa commissione comprende un costo annuo dello 0,09% per la maggiorazione della prestazione in caso di morte del cliente.

Il tasso di rivalutazione così definito viene applicato mensilmente e può assumere anche valore negativo, determinando una diminuzione del capitale investito nella Gestione Separata.

In caso di morte del cliente o riscatto è prevista comunque una garanzia di rendimento minimo pari allo 0%, ciò significa che la prestazione a favore del cliente non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, detratti gli importi di eventuali uscite per switch e/o riscatti parziali e/o riscatti parziali programmati.

Il capitale rivalutato al 31 dicembre di ogni anno viene comunicato al cliente.



ESEMPIO

Modalità di rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata

Un cliente ha sottoscritto Patrimonio Stabilità_{Insurance} investendo al netto dei costi 10.000,00 euro nella Gestione Separata.

- Al termine del mese di gennaio il Fondo Base Sicura ha ottenuto un rendimento dell'1,94%. Il tasso di rivalutazione applicato al capitale investito nella Gestione Separata è 0,64%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Rispetto al mese precedente il capitale investito rivalutato è aumentato e risulta pari a 10.005,32 euro.
- Al termine del mese di maggio il Fondo Base Sicura ha ottenuto un rendimento del -0,85%. Il tasso di rivalutazione applicato al capitale investito nella Gestione Separata è -2,15%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Rispetto al mese precedente il capitale investito rivalutato è diminuito e risulta pari a 9.997,84 euro.
- Al termine del mese di agosto il Fondo Base Sicura ha ottenuto un rendimento dell'1,10%. Il tasso di rivalutazione applicato al capitale investito nella Gestione Separata è -0,20%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Rispetto al mese precedente il capitale investito rivalutato è diminuito e risulta pari a 10.006,81 euro.
- Al termine del mese di dicembre il Fondo Base Sicura ha ottenuto un rendimento del 2,06%. Il tasso di rivalutazione applicato al capitale investito nella Gestione Separata è 0,76%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Rispetto al mese precedente il capitale investito rivalutato è aumentato e risulta pari a 10.000,41 euro.

Il capitale investito si rivaluta in base ai rendimenti mensile della Gestione Separata Fondo Base Sicura così come riportato nella seguente tabella:

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rendimento della Gestione Separata⁽¹⁾	1,94%	1,82%	1,94%	1,42%	-0,85%	1,82%	2,06%	1,10%	-1,22%	1,69%	1,94%	2,06%
Costo di gestione⁽¹⁾	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
Rivalutazione riconosciuta⁽¹⁾	0,64%	0,52%	0,64%	0,12%	-2,15%	0,52%	0,76%	-0,20%	-2,52%	0,39%	0,64%	0,76%
Valore del capitale rivalutato⁽¹⁾ (10.000,00 € importo investito)	10.005,32 €	10.009,64 €	10.014,97 €	10.015,97 €	9.997,84 €	10.002,16 €	10.008,48 €	10.006,81 €	9.985,55 €	9.988,79 €	9.994,10 €	10.000,41 €

(1) Le percentuali sono espresse su base annua.

Art. 19 Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l'anno

La rivalutazione di tutti gli importi investiti (derivanti da premio unico, versamenti aggiuntivi e switch) e disinvestiti (derivanti da riscatti, prestazione caso morte e switch) durante l'anno viene determinata tramite l'applicazione di tassi di rivalutazione mensile e di un tasso di rendimento convenzionale, come di seguito descritto:

- **importi investiti durante l'anno fino al 31 dicembre.**

La rivalutazione di questi importi viene effettuata utilizzando i tassi di rivalutazione mensili per i mesi compresi nel periodo che parte dalla data di investimento fino al 31 dicembre successivo;

- **importi investiti durante l'anno e disinvestiti prima del 31 dicembre successivo.**

La rivalutazione di questi importi viene effettuata utilizzando i tassi di rivalutazione mensili per i mesi compresi nel periodo che parte dalla data di investimento fino alla data di disinvestimento, tranne per il mese di disinvestimento (e il mese precedente se la data di disinvestimento cade prima del 20 del mese), periodo nel quale viene applicato il tasso di rendimento convenzionale;

- **importi investiti negli anni precedenti e disinvestiti prima del 31 dicembre.**

La rivalutazione di questi importi viene effettuata utilizzando i tassi di rivalutazione mensili per i mesi compresi nel periodo che parte dal 1 gennaio fino alla data di disinvestimento, tranne per il mese di disinvestimento (e il mese precedente se la data di disinvestimento cade prima del 20 del mese), periodo nel quale viene applicato il tasso di rendimento convenzionale.

Il tasso di rendimento convenzionale viene determinato e applicato con modalità diverse in funzione della data di disinvestimento:

- **Se la data di disinvestimento cade dal 20 del mese in poi.**

Il tasso di rendimento convenzionale è pari alla media dei rendimenti mensili lordi della Gestione Separata, al netto del costo di gestione, degli ultimi sei mesi che si concludono alla fine del mese che precede la data di disinvestimento.

In questo caso il tasso di rendimento convenzionale si applica dall'inizio del mese fino alla data di disinvestimento.

- **Se la data di disinvestimento cade prima del 20 del mese.**

Il tasso di rendimento convenzionale è pari alla media dei rendimenti mensili lordi della Gestione Separata, al netto del costo di gestione, degli ultimi sei mesi che si concludono alla fine del secondo mese che precede la data di disinvestimento.

In questo caso il tasso di rendimento convenzionale si applica dall'inizio del mese precedente il disinvestimento fino alla data di disinvestimento.

Art. 20 Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni

Il capitale investito nei Fondi Interni (controvalore) si determina moltiplicando il valore della quota di ogni Fondo Interno scelto dal cliente per il numero corrispondente di quote possedute.

Il valore del capitale investito varia in funzione dell'andamento del valore della quota di ogni Fondo Interno scelto dal cliente. Il valore del capitale è soggetto al rischio finanziario e la compagnia **non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo**. Perciò il valore del capitale investito nei Fondi Interni riconosciuto dalla compagnia, in caso di riscatto o morte del cliente, **potrebbe risultare inferiore al valore dei premi e versamenti aggiuntivi complessivamente investiti**.

Il cliente accetta un grado di rischio finanziario variabile in base della ripartizione dei versamenti tra Gestione Separata e Fondi Interni. Poiché, relativamente alla parte di investimento in quote di Fondi Interni non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo, il cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.

Il valore della quota dei Fondi Interni è espresso in euro ed è fissato a 10,00 euro alla data di costituzione del fondo.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene calcolato e pubblicato giornalmente sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com), secondo un calendario di valorizzazione.

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato o decisione degli organi di Borsa, la compagnia informerà i clienti tramite il proprio sito internet.

Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.

Art. 21 Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni

Per far fronte alle spese amministrative e di attuazione della politica d'investimento la compagnia applica una commissione di gestione sui Fondi Interni.

La commissione di gestione è una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno. L'importo della commissione viene calcolato ogni giorno e prelevato ogni tre mesi dal valore complessivo di ciascun Fondo Interno.

Dai Fondi Interni presenti sul contratto sono applicate le seguenti commissioni:

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Obbligazionario Flex	1,50%
Multiasset Flex 12	1,70%
Bilanciato Globale 25	1,30%
Bilanciato Globale 45	1,50%
Bilanciato Globale 70	1,70%
ESG Bilanciato Globale 30	1,35%
ESG Bilanciato Globale 50	1,55%
ESG Azionario Strategia Flex	1,90%
ESG Azionario Multitrend	1,85%

La commissione di gestione annua dei Fondi Interni comprende un costo pari allo 0,09% per la maggiorazione della prestazione in caso di morte del cliente.

Oltre alla commissione di gestione annua su ciascun Fondo Interno può essere prevista una commissione di performance.

Cos'è la commissione di performance

La commissione di performance è una commissione percentuale che la compagnia applica solo nel caso in cui il Fondo Interno ottenga performance migliori rispetto al relativo parametro di riferimento.

I Fondi Interni del contratto presentano differenti modalità di calcolo della commissione di performance:

1. Obbligazionario Flex, Multiasset Flex 12

Per questi fondi la commissione di performance è il 20% della differenza (**overperformance**), se positiva, tra i seguenti valori:

- la variazione percentuale del valore della quota del fondo nell'ultima data di valorizzazione disponibile di ogni anno solare rispetto all'**High Water Mark**, cioè il più alto valore della quota raggiunto dal fondo alla fine di ogni anno solare dalla sua costituzione. Nell'anno di costituzione questo valore è fissato convenzionalmente pari al valore iniziale di 10,00 euro;
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento del fondo nello stesso periodo. Nell'anno di costituzione del fondo viene considerata la frazione di anno compresa tra la prima valorizzazione e l'ultima dell'anno solare. Per calcolare l'overperformance, qualora il rendimento del parametro di riferimento risulti negativo, lo stesso viene considerato pari a zero. I parametri di riferimento dei Fondi Interni sono i seguenti:

Investimento e prestazioni

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Obbligazionario Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,00%
Multiasset Flex 12	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,25%

Il calcolo della commissione di performance viene effettuato ad ogni valorizzazione dei Fondi Interni, accantonando il valore che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

L'importo della commissione di performance si ottiene applicando la percentuale ottenuta dal calcolo al minor valore tra:

- il valore complessivo medio del Fondo Interno nel periodo che va dall'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo;
- il valore complessivo netto del Fondo Interno alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato annualmente dal valore complessivo netto del Fondo Interno e potrà raggiungere un valore massimo pari alla commissione di gestione del Fondo Interno considerato.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

2. ESG Azionario Strategia Flex

Per questo fondo la commissione di performance è il 20% della differenza (**overperformance**), se positiva, tra i seguenti valori:

- la variazione percentuale del valore della quota del fondo nell'ultima data di valorizzazione disponibile ad aprile di ogni anno solare rispetto all'**High Water Mark**, cioè il più alto valore della quota raggiunto dal fondo alla fine di aprile di ogni anno solare dalla sua costituzione. Nell'anno di costituzione questo valore è fissato convenzionalmente pari al valore iniziale di 10,00 euro;
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento del fondo nello stesso periodo. Nell'anno di costituzione del fondo viene considerata la frazione di anno compresa tra la prima valorizzazione e l'ultima del mese di aprile dell'anno solare successivo. Per calcolare l'overperformance, qualora il rendimento del parametro di riferimento risulti negativo, lo stesso viene considerato pari a zero. Il parametro di riferimento del Fondo Interno è il seguente:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
ESG Azionario Strategia Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 3,00%

Il calcolo della commissione di performance viene effettuato ad ogni valorizzazione del Fondo Interno, accantonando il valore che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare precedente.

L'importo della commissione di performance si ottiene applicando la percentuale ottenuta dal calcolo al minor valore tra:

- il valore complessivo medio del Fondo Interno nel periodo che va dall'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare precedente alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo;
- il valore complessivo netto del Fondo Interno alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato annualmente dal valore complessivo netto del Fondo Interno e potrà raggiungere un valore massimo pari alla commissione di gestione del Fondo Interno considerato.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

Indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.



3. Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45, Bilanciato Globale 70

Per questi fondi la commissione di performance è il 20% della differenza (**overperformance**), se positiva, tra i seguenti valori:

- la variazione percentuale del valore della quota del fondo nell'ultima data di valorizzazione disponibile dell'anno solare in corso, rispetto all'ultima data di valorizzazione disponibile dell'anno solare precedente;
- la variazione del parametro di riferimento del Fondo Interno (benchmark) nello stesso periodo. Qualora la variazione del parametro di riferimento risulti negativa viene considerato pari a zero.

Il calcolo della commissione di performance viene effettuato ad ogni valorizzazione del Fondo Interno, accantonando il valore che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

L'importo della commissione di performance si ottiene applicando la percentuale ottenuta dal calcolo al minor valore tra:

- il valore complessivo medio del Fondo Interno nel periodo che va dall'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo;
- il valore complessivo netto del Fondo Interno alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato annualmente dal valore complessivo netto del Fondo Interno e potrà raggiungere un valore massimo pari alla commissione di gestione del Fondo Interno considerato.

4. ESG Bilanciato Globale 30, ESG Bilanciato Globale 50 e ESG Azionario Multitrend

Per questi fondi la commissione di performance è il 20% della differenza (**overperformance**), se positiva, tra i seguenti valori:

- la variazione percentuale del valore della quota del fondo nell'ultima data di valorizzazione di aprile disponibile dell'anno solare in corso, rispetto all'ultima data di valorizzazione di aprile disponibile dell'anno solare precedente;

- b. la variazione del parametro di riferimento del Fondo Interno (benchmark) nello stesso periodo. Qualora la variazione del parametro di riferimento risulti negativa viene considerato pari a zero.

Il calcolo della commissione di performance viene effettuato ad ogni valorizzazione del Fondo Interno, accantonando il valore che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare precedente.

L'importo della commissione di performance si ottiene applicando la percentuale ottenuta dal calcolo al minor valore:

- il valore complessivo medio del Fondo Interno nel periodo che va dall'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare precedente alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo;
- il valore complessivo netto del Fondo Interno alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato annualmente dal valore complessivo netto del Fondo Interno e potrà raggiungere un valore massimo pari alla commissione di gestione del Fondo Interno considerato.

Cos'è il benchmark

Il benchmark è un parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischio, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non prevede costi.

Oltre alle commissioni applicate dalla compagnia sui Fondi Interni sono previsti anche i seguenti costi:

- **costi di gestione degli OICR** applicati dalle società di gestione del risparmio (SGR), che possono raggiungere un massimo di:
 - 1,20% annuo per i Fondi Interni Obbligazionario Flex, Multiasset Flex 12;
 - 1,60% annuo per i Fondi Interni Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45, Bilanciato Globale 70;
 - 1,80% annuo ESG Bilanciato Globale 30, ESG Bilanciato Globale 50, ESG Azionario Multitrend e ESG Azionario Strategia Flex.

I singoli OICR possono prevedere commissioni di performance fino ad un massimo del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia ha la possibilità di modificare il costo massimo di gestione degli OICR nel caso di variazioni sensibili delle condizioni economiche di mercato. In questo caso la compagnia darà preventiva comunicazione ai clienti, che potranno riscattare senza penali, anche quando non previsto dal contratto;

- **altri costi:**
 - eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
 - spese per l'attività svolta dalla Società di Revisione in merito al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
 - eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
 - eventuali compensi alla banca depositaria;
 - imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Sui Fondi Interni non gravano ulteriori oneri dovuti alla sottoscrizione e rimborso di quote degli OICR.



ESEMPIO

Calcolo della commissione di performance relativa ai Fondi Interni Obbligazionario Flex; Multiasset Flex 12 e ESG Azionario Strategia Flex ⁽¹⁾

Anno	Valore della quota di fine anno ⁽¹⁾	High Water Mark ⁽¹⁾	Variazione percentuale del valore della quota	Rendimento del parametro di riferimento	Over-performance	Commissione di performance
	a	b	c = (a-b) / b	d	e = c-d se positiva	f = e*20%
1° anno	10,300	10,000	3,00%	3,25%	0,00%	0,00%
2° anno	10,815	10,300	5,00%	3,00%	2,00%	0,40%
3° anno	10,788	10,815	-0,25%	3,00%	0,00%	0,00%
4° anno	11,327	10,815	4,74%	3,50%	1,24%	0,25%
5° anno	11,837	11,327	4,50%	3,50%	1,00%	0,20%

- Al termine del primo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,300 euro, con una variazione del 3,00% rispetto all'High Water Mark (pari a 10,00 euro, valore iniziale della quota). Nello stesso periodo il rendimento del parametro di riferimento è stato del 3,25%. La differenza tra la variazione del fondo e il rendimento del parametro di riferimento risulta negativa. In questo caso non si applica la commissione di performance.
- Al termine del secondo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,815 euro, con una variazione del +5% rispetto all'High Water Mark (valore della quota rilevato all'ultima data di valorizzazione dell'anno precedente). Nello stesso periodo il rendimento del parametro di riferimento è stato del 3,00%. La differenza tra la variazione del fondo e il rendimento del parametro di riferimento risulta positiva e pari al 2,00%. In questo caso si applica una commissione di performance dello 0,40%, pari al 20% della differenza positiva dei parametri.
- Al termine del terzo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,788 euro, con una variazione di -0,25% rispetto all'High Water Mark. Nello stesso periodo il rendimento del parametro di riferimento è stato del 3,00%. La differenza tra la variazione del fondo e il rendimento del parametro di riferimento risulta negativa. In questo caso non si applica la commissione di performance.
- Al termine del quarto anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 11,327 euro, con una variazione del 4,74% rispetto all'High Water Mark. Nello stesso periodo il rendimento del parametro di riferimento è stato del 3,50%. La differenza tra variazione del fondo e rendimento del parametro di riferimento risulta positiva e pari all'1,24%. In questo caso si applica una commissione di performance dello 0,25%, pari al 20% della differenza positiva dei parametri.

(1) Per il fondo ESG Azionario Strategia Flex il mese di riferimento per il calcolo della commissione di performance è aprile di ogni anno, a differenza degli altri fondi per i quali è considerato il mese di dicembre.



ESEMPIO

Calcolo della commissione di performance relativa ai Fondi Interni Bilanciato Globale 25; Bilanciato Globale 45; Bilanciato Globale 70; ESG Bilanciato Globale 30⁽¹⁾; ESG Bilanciato Globale 50⁽¹⁾ e ESG Azionario Multitrend⁽¹⁾

Anno	Valore della quota di fine anno ⁽¹⁾	High Water Mark ⁽¹⁾	Variazione percentuale del valore della quota	Variazione percentuale del parametro di riferimento	Over-performance	Commissione di performance
	a	b	$c = (a-b) / b$	d	$e = c-d$ se positiva	$f = e \cdot 20\%$
1° anno	10,320	10,010	3,10%	3,50%	0,00%	0,00%
2° anno	10,750	10,320	4,17%	2,50%	1,67%	0,33%
3° anno	10,800	10,750	0,47%	2,00%	0,00%	0,00%
4° anno	11,100	10,800	2,78%	1,50%	1,28%	0,26%
5° anno	11,275	11,100	1,58%	1,00%	0,58%	0,12%

- Al termine del primo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,320 euro, con una variazione del 3,10% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,010 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata di 3,50%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta negativa. In questo caso non si applica la commissione di performance.
- Al termine del secondo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,750 euro, con una variazione del +4,17% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,320 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata di 2,50%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta pari all'1,67%. In questo caso si applica una commissione di performance dello 0,33%, pari al 20% della differenza positiva dei parametri.
- Al termine del terzo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,800 euro, con una variazione del + 0,47% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,750 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata del 2,00%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta negativa. In questo caso non si applica la commissione di performance.
- Al termine del quarto anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 11,100 euro, con una variazione del 2,78% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,800 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata di 1,50%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta pari all'1,28%. In questo caso si applica una commissione di performance dello 0,26%, pari al 20% della differenza positiva dei parametri.

(1) Per i fondi ESG Bilanciato Globale 30, ESG Bilanciato Globale 50 e ESG Azionario Multitrend il mese di riferimento per il calcolo della commissione di performance è aprile di ogni anno, a differenza degli altri fondi per i quali è considerato il mese di dicembre.

Prestazione in caso di morte o riscatto

Art. 22 Come si determina la prestazione in caso di morte del cliente

In caso di morte del cliente la compagnia si impegna a pagare ai beneficiari il valore complessivo dell'investimento maggiorato di un importo variabile in funzione dell'età del cliente alla data della morte.

Il valore complessivo dell'investimento è determinato dalla somma di:

- **capitale investito nella Gestione Separata alla data di disinvestimento**, che corrisponde agli importi investiti nella Gestione Separata rivalutati fino alla data di disinvestimento, al netto dei costi di gestione. Questo valore non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, al netto di eventuali uscite per switch, riscatti parziali o riscatti parziali programmati;
- **capitale investito nei Fondi Interni (controvalore) alla data di disinvestimento**. Il valore del capitale investito nei Fondi Interni è pari alla somma dei valori ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute per ciascun Fondo Interno per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

Il valore complessivo dell'investimento viene maggiorato di un importo variabile. Tale importo viene calcolato applicando al valore complessivo dell'investimento una delle seguenti percentuali variabili in base all'età del cliente alla data della morte:

Età del cliente alla data della morte	Percentuale di maggiorazione applicata al valore complessivo dell'investimento
18-35	20,00%
36-50	10,00%
51-65	5,00%
Pari o maggiore di 66	2,50%

La maggiorazione non potrà superare 50.000,00 euro per cliente assicurato, considerando tutti i contratti del prodotto Patrimonio Stabilità^{Insurance} (Cod. MIXB4) sottoscritti dallo stesso cliente.

Se la morte del cliente avviene nei primi dodici mesi dall'inizio del contratto la prestazione a favore dei beneficiari si determina come segue:

- se alla data richiesta della prestazione il valore complessivo dell'investimento è superiore o uguale alla somma degli importi investiti al netto di eventuali riscatti parziali, la prestazione sarà pari al valore complessivo dell'investimento in tale data senza alcuna maggiorazione;
- se alla data di richiesta della prestazione il valore complessivo dell'investimento è inferiore alla somma degli importi investiti al netto di eventuali riscatti parziali, la prestazione sarà pari al valore complessivo dell'investimento maggiorato come precedentemente descritto fino ad un valore massimo pari alla somma degli importi investiti al netto di eventuali riscatti parziali.

A partire dalla data di inizio del contratto, la prestazione in caso di morte viene pagata qualunque sia la causa della morte del cliente e senza limiti territoriali.

La data di disinvestimento è il terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui la compagnia riceve la comunicazione della morte del cliente.

Data di comunicazione di morte

Data in cui la compagnia riceve la richiesta di pagamento della prestazione con uno dei seguenti documenti che certificano la morte del cliente:

- certificato di morte;
- verbale di pubblicazione del testamento;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva;
- estratto di morte;
- attestazione giudiziale.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Se la data di comunicazione della morte del cliente è antecedente l'inizio del contratto, la compagnia rimborserà agli eredi del cliente il premio unico senza alcuna maggiorazione.

ESEMPIO

Determinazione della prestazione in caso di morte del cliente

Un cliente dopo cinque anni dall'inizio del contratto, muore all'età di 90 anni. La compagnia paga ai beneficiari che hanno richiesto la prestazione un importo di 102.500,00 euro, dato dalla somma di:

- 100.000,00 euro, pari al valore complessivo dell'investimento;
- 2.500,00 euro, pari alla maggiorazione calcolata moltiplicando il valore complessivo dell'investimento per 2,5%, cioè la percentuale di maggiorazione prevista in caso di morte del cliente all'età di 90 anni.

Gli importi pagati dalla compagnia indicati nell'esempio sono al lordo delle imposte previste dalla legge.

Art. 23 Come e quando è possibile richiedere il riscatto

Trascorsi 90 giorni dalla data di inizio del contratto il cliente può richiedere alla compagnia il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore complessivo dell'investimento.

Il cliente può richiedere il riscatto:

1. sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la banca intermediaria;
2. dall'area riservata della compagnia (solo per i clienti registrati);
3. inviando la richiesta di riscatto (con allegata copia del documento d'identità del cliente o, se il cliente è rappresentato da un procuratore, copia del documento d'identità del procuratore) a questo indirizzo:



Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Liquidazioni Vita
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

La richiesta di riscatto dovrà indicare le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento. Queste coordinate dovranno fare riferimento solo a conti correnti intestati o cointestati al cliente.

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Per le richieste di riscatto parziale sono previsti i seguenti limiti:

- l'importo richiesto deve essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
- a seguito del riscatto il valore complessivo dell'investimento deve essere pari o superiore a 5.000,00 euro.

Il cliente può scegliere tra due modalità di riscatto parziale:

1. **proporzionale.** L'importo viene disinvestito in modo proporzionale dalla Gestione Separata e dai Fondi Interni secondo la loro percentuale effettiva di ripartizione alla data di richiesta;
2. **selettivo.** Il cliente sceglie come disinvestire l'importo da una o più tipologie d'investimento, a condizione che vengano rispettati i seguenti limiti:
 - a. dopo il riscatto parziale il capitale investito nella Gestione Separata deve essere compreso tra il 10% e il 50% del valore complessivo dell'investimento;
 - b. l'importo minimo disinvestito da ciascun Fondo Interno interessato deve essere pari o superiore a 500,00 euro. Questo limite non si applica nel caso di Fondi Interni riscattati totalmente;
 - c. dopo il riscatto parziale l'importo minimo residuo di ciascun Fondo Interno interessato dall'operazione deve essere pari o superiore a 500,00 euro.

Art. 24 Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto

In caso di **riscatto totale**, il cliente riceve il valore complessivo dell'investimento al netto dei costi di riscatto, se previsti.

Il valore complessivo dell'investimento è pari alla somma di:

- **capitale investito nella Gestione Separata alla data di disinvestimento**, che corrisponde agli importi investiti nella Gestione Separata rivalutati fino alla data di disinvestimento, al netto dei costi di gestione. Questo valore non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, al netto di eventuali uscite per switch, riscatti parziali o riscatti parziali programmati;
- **capitale investito nei Fondi Interni (controvalore) alla data di disinvestimento.** Il valore del capitale investito nei Fondi Interni è pari alla somma dei valori ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute per ciascun Fondo Interno per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

A seguito del riscatto totale il contratto si estingue.

In caso di **riscatto parziale**, il cliente riceve l'importo richiesto, al netto dei costi di riscatto, se previsti, solo dopo che la compagnia:

- ha verificato il rispetto dei limiti previsti per le richieste di riscatto parziale;
- ha determinato gli importi da disinvestire da ciascuna tipologia d'investimento e il corrispondente numero di quote da disinvestire per i Fondi Interni.

In seguito al riscatto parziale, il contratto resta attivo per un valore complessivo dell'investimento ridotto dell'importo riscattato.

La data di disinvestimento è il terzo giorno lavorativo successivo la data di richiesta del riscatto.

Data di richiesta del riscatto

La data di richiesta del riscatto è la data in cui la banca intermediaria o la compagnia riceve la richiesta firmata con copia del documento di identità del cliente (o del procuratore in presenza di procura).



Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Art. 25 Quali sono i costi in caso di riscatto

Al valore disinvestito per il riscatto la compagnia applica dei costi variabili in base al periodo di tempo trascorso tra la data di inizio del contratto e la data di disinvestimento, come indicato nella seguente tabella:

Periodo di tempo trascorso	Riscatto totale	Riscatto parziale
Fino a 90 giorni di durata del contratto	Non ammesso	Non ammesso
Dal 91° giorno fino al giorno che precede il 1° anniversario	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal 1° anniversario e fino al giorno che precede il 5° anniversario	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal 5° anniversario e fino al giorno che precede il 10° anniversario	30,00 euro	30,00 euro
Dal 10° anniversario	Nessun costo	30,00 euro

ESEMPIO

Applicazione dei costi di riscatto

Un cliente dopo 120 giorni dall'inizio del contratto richiede alla compagnia il riscatto parziale di 10.000,00 euro. La compagnia paga al cliente 9.800,00 euro, applicando all'importo richiesto un costo del 2% (200,00 euro) in quanto la richiesta di pagamento è avvenuta nel primo anno del contratto.

Lo stesso cliente dopo sei anni dall'inizio del contratto richiede alla compagnia il riscatto totale. A fronte di un valore complessivo dell'investimento di 10.000,00 euro, la compagnia paga al cliente 9.970,00 euro, applicando un costo fisso di 30,00 euro.

Gli importi pagati dalla compagnia indicati nell'esempio sono al lordo delle imposte previste dalla legge.

Opzione riscatti parziali programmati

Art. 26 Cos'è l'opzione riscatti parziali programmati e come si richiede

L'opzione riscatti parziali programmati è un'opzione facoltativa che consente al cliente di attivare un piano di riscatti parziali mensili, trimestrali o semestrali, per il quale il cliente può scegliere:

- l'importo della rata;
- la frequenza di pagamento;
- se destinare tali importi a proprio favore o a favore di un soggetto terzo.

Il cliente può attivare l'opzione riscatti parziali programmati solo se, alla data di richiesta, sono rispettate le seguenti condizioni:

- siano trascorsi cinque anni dall'inizio del contratto;
- l'ultimo valore complessivo dell'investimento disponibile sia pari o superiore a 30.000,00 euro;
- l'importo di ciascuna rata sia pari o superiore a 300,00 euro;
- l'importo della rata richiesta non superi i seguenti limiti:
 - 5% del valore complessivo dell'investimento in caso di frequenze mensili;
 - 15% del valore complessivo dell'investimento in caso di frequenze trimestrali;
 - 30% del valore complessivo dell'investimento in caso di frequenze semestrali.

A seguito di riscatti parziali programmati non è necessario che l'importo minimo residuo di ciascun Fondo Interno interessato sia pari o superiore a 500,00 euro.

Il cliente può richiedere di attivare l'opzione riscatti parziali programmati:

1. sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la banca intermediaria;
2. inviando la richiesta di riscatto programmato (con allegata copia del documento d'identità del cliente e del soggetto terzo se presente) a questo indirizzo:



Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Liquidazioni Vita
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

La richiesta di attivazione dell'opzione dovrà indicare le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento. Queste coordinate dovranno fare riferimento solo a conti correnti aperti in Italia, intestati o cointestati al cliente.

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Solo in caso di richiesta dell'opzione di riscatti parziali programmati a favore di un soggetto terzo è necessario:

- individuare i legami tra cliente e soggetto terzo che riceve il pagamento;
- fornire copia di un documento di identità del soggetto terzo;
- indicare il codice IBAN di accredito delle rate (aperto in Italia);
- adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del soggetto terzo.

Successivamente all'attivazione non è possibile modificare l'importo della rata, la frequenza e il destinatario del pagamento.

Durante il periodo di attivazione dei riscatti parziali programmati, il cliente non potrà effettuare riscatti parziali proporzionali o selettivi.

Art. 27 Come vengono pagati i riscatti parziali programmati

L'importo del riscatto parziale programmato viene disinvestito in modo proporzionale secondo la ripartizione del valore complessivo dell'investimento tra la Gestione Separata e i Fondi Interni alla data di prenotazione rata.

La data di prenotazione rata è il terzo giorno lavorativo precedente la data di disinvestimento.

La data di disinvestimento della rata varia in funzione della rateazione prescelta:

- **mensile** è il 12 di ogni mese;
- **trimestrale** è il 12 del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- **semestrale** è il 12 dei mesi di giugno e dicembre.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

All'attivazione del riscatto parziale programmato, il disinvestimento della prima rata viene effettuato nella prima data di disinvestimento, prevista dalla rateazione prescelta, immediatamente successiva la richiesta di attivazione, a condizione che la richiesta sia effettuata entro il quarto giorno lavorativo precedente a tale data.

In caso contrario, il disinvestimento della prima rata viene effettuato nella seconda data di disinvestimento, prevista dalla rateazione prescelta, successiva la richiesta di attivazione.

L'importo del riscatto parziale programmato pagato al cliente potrebbe risultare diverso dall'importo richiesto per effetto della variazione del valore della quota dei Fondi Interni tra la data di prenotazione rata e la data di disinvestimento, oltre che per effetto delle imposte.

Nei tre giorni lavorativi precedenti la data di disinvestimento del riscatto parziale programmato e nei due giorni lavorativi successivi a tale data non sono ammesse le seguenti operazioni:

- versamento aggiuntivo;
- switch;
- riscatto totale.

In caso di richieste di versamento aggiuntivo, riscatto totale, switch e richiesta della prestazione in caso di morte del cliente ricevute dalla compagnia prima della data di disinvestimento della rata (e non ancora eseguite), il disinvestimento della rata non sarà effettuato e la rata di riscatto parziale non sarà pagata.

Tranne nel caso di estinzione del contratto (riscatto totale o pagamento della prestazione in caso di morte del cliente), il pagamento delle rate riprende a partire dalla prima ricorrenza successiva, senza il recupero della rata non pagata.

Art. 28 Quali sono i costi dei riscatti parziali programmati

L'opzione prevede un costo di attivazione pari a 30,00 euro. Tale importo viene prelevato dal valore complessivo dell'investimento nel momento in cui viene disinvestito l'importo della prima rata pagata.

ESEMPIO

Costo dell'opzione riscatti parziali programmati

Un cliente attiva l'opzione riscatti parziali programmati con frequenza mensile per un importo di 500,00 euro per rata. Il contratto al momento del pagamento della prima rata presenta un valore complessivo dell'investimento di 50.000,00 euro. Dopo il pagamento della prima rata, il valore residuo è di 49.470,00 euro, in quanto al disinvestimento di 500,00 euro della rata si aggiunge il costo di 30,00 euro previsto all'attivazione.

Gli importi pagati dalla compagnia indicati nell'esempio sono al lordo delle imposte previste dalla legge.



Art. 29 Durata, interruzione e riattivazione dei riscatti parziali programmati

L'opzione riscatti parziali programmati non prevede una durata prestabilita, le rate verranno pagate fino all'estinzione del contratto per:

- **morte del cliente**, anche se il pagamento è a favore di un soggetto terzo.
In questo caso l'opzione si interrompe con effetto dalla rata successiva alla comunicazione di morte del cliente. In tale caso la prestazione in caso di morte del cliente spetta ai beneficiari designati per tale evento;
- **riscatto totale**;
- **estinzione automatica**. Se alla data di prenotazione del disinvestimento, il valore complessivo dell'investimento risulta inferiore al doppio dell'importo della rata, la compagnia provvede in automatico al pagamento del capitale residuo con la conseguente estinzione del contratto secondo le modalità e tempistiche definite dall'opzione. Una volta definita l'estinzione automatica il cliente non potrà effettuare alcuna operazione sul contratto.

L'opzione si interrompe e il contratto rimane attivo per il valore complessivo residuo nel caso in cui:

- **sia morto il soggetto terzo, se previsto**. Il cliente deve comunicare tempestivamente alla compagnia l'evento per poter procedere all'interruzione del pagamento delle rate. In assenza di comunicazione tempestiva della morte del soggetto terzo, le eventuali rate disinvestite e non pagate per chiusura del conto corrente, potranno essere pagate a favore del cliente nel caso in cui ne faccia richiesta;
- **siano trascorsi venti anni dalla data di ultima attivazione** (durata massima);
- **sia stato chiuso il conto corrente** di accredito della rata, senza la comunicazione di nuove coordinate per l'accredito;
- sia stata richiesta dal cliente l'**interruzione volontaria** dell'opzione alla compagnia.

In caso di richiesta d'interruzione volontaria dell'opzione da parte del cliente, il pagamento viene interrotto alla data di pagamento immediatamente successiva alla data di comunicazione, a patto che la comunicazione venga effettuata entro il quarto giorno precedente la data di disinvestimento della rata successiva. In caso contrario, il pagamento verrà interrotto dalla seconda data di pagamento successiva alla data di comunicazione.

In caso di interruzione dell'opzione il contratto rimane attivo per il valore complessivo dell'investimento residuo.

Durante il periodo di validità del contratto, il cliente può richiedere la disattivazione e la riattivazione dell'opzione anche più volte. In caso di riattivazione devono essere rispettati i limiti previsti descritti nell'art. 26 (Cos'è l'opzione riscatti parziali programmati e come si richiede).

A seguito della riattivazione la compagnia provvederà ad effettuare i pagamenti secondo modalità e tempi precedentemente descritti.

Recesso

Art. 30 Come recedere dal contratto

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto (conclusione del contratto) il cliente può recedere dal contratto con una delle seguenti modalità:

- sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la banca intermediaria;
- inviando comunicazione scritta (con allegata copia del documento d'identità del cliente o, se il cliente è rappresentato da un procuratore, copia del documento d'identità del procuratore) tramite lettera raccomandata A/R a questo indirizzo:



Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Tecnica
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

Compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle 24:00 del giorno della sottoscrizione dell'apposito modulo. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello riportato sul timbro postale (data del timbro di spedizione).

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per i sette giorni dopo la data di sottoscrizione (periodo di sospensiva). Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, l'efficacia del contratto è sospesa fino al primo giorno lavorativo successivo.

Durante il periodo di sospensiva il cliente può recedere dal contratto in una delle seguenti modalità:

- inviando comunicazione scritta alla banca intermediaria al seguente indirizzo:



c/o Italia Transazionale
Diritto di ripensamento
Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- inviando comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo:



Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Tecnica
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

In caso di recesso durante il periodo di sospensiva, compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle 24:00 del giorno:

- di ricezione della comunicazione presso Italia Transazionale;
- di sottoscrizione del modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria o dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- di ricezione della compagnia della lettera raccomandata (data del timbro della ricevuta di ritorno).

Art. 31 Come si determina il rimborso in caso di recesso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la compagnia rimborsa al cliente:

- il premio unico se la comunicazione di recesso arriva prima della data di investimento;
- il premio unico tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote per la parte di premio investito nei Fondi Interni, se la comunicazione di recesso arriva dopo la data di investimento.

Scelta dei beneficiari

In quest'ultimo caso, le quote vengono disinvestite il terzo giorno lavorativo dopo la data di ricezione della comunicazione di recesso. Il valore rimborsato si ottiene moltiplicando il numero delle quote detenute in uno o più Fondi Interni per il valore unitario delle quote stesse alla data di disinvestimento. Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Art. 32 Come scegliere i beneficiari

I beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche alle quali la compagnia paga la prestazione in caso di morte del cliente durante il periodo di validità del contratto.

Il cliente indica nel modulo di polizza uno o più beneficiari, anche tramite designazione nominativa.

In caso di designazione nominativa il cliente deve fornire alla compagnia le complete generalità del beneficiario, di seguito elencate:

1. se **persona fisica**: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapiti, contatti e il legame tra beneficiario e cliente;
2. se **persona giuridica**: ragione sociale, codice fiscale/partita iva, data di costituzione, indirizzo della sede legale, recapiti, contatti e il legame tra beneficiario e cliente.

Nel caso in cui siano stati nominati più beneficiari, la compagnia provvederà al pagamento della prestazione in parti uguali, salvo diversa indicazione da parte del cliente tramite comunicazione scritta indirizzata direttamente alla compagnia.

ESEMPIO

Designazione nominativa dei beneficiari

Il cliente indica in modo univoco i beneficiari con nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita.

Designazione non nominativa dei beneficiari

Il cliente indica una categoria generica di persone fisiche: eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi dell'assicurato, in entrambi i casi in parti uguali.

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione. Quindi l'importo dovuto dalla compagnia non rientra nella massa ereditaria del cliente, come specificato nell'art. 1920 del codice civile.

Art. 33 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione ai beneficiari

Il cliente, per esigenze di riservatezza, può indicare un referente terzo, cioè una persona fisica diversa dai beneficiari che la compagnia potrà contattare per il pagamento della prestazione assicurata, nel caso in cui non risulti possibile contattare direttamente i beneficiari.

È ammesso un solo referente terzo per contratto.

Il cliente può nominare un referente terzo, indicando nel modulo di polizza nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico ed e-mail della persona fisica individuata come referente terzo.

Con la nomina di un referente terzo il cliente si impegna, sollevando la compagnia da qualsiasi responsabilità, a:

- conferire specifico incarico e impartire al referente terzo le istruzioni per supportare la compagnia a contattare i beneficiari;

- consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano allegata al modulo di polizza e disponibile sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com), come previsto dagli art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679;
- informare tempestivamente la compagnia nel caso in cui il referente terzo venga revocato, abbia rinunciato o non sia più in grado di svolgere l'incarico;
- informare la compagnia per iscritto in caso di modifica dei dati di contatto del referente terzo.

Art. 34 Come modificare i beneficiari e il referente terzo

Il cliente può modificare o revocare i beneficiari e il referente terzo in qualsiasi momento durante il periodo di validità contrattuale.

La modifica o revoca diviene effettiva nel momento in cui la compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità di comunicazione di seguito descritte.

La modifica o revoca del beneficiario non può essere effettuata nel caso in cui il cliente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca e il beneficiario abbia accettato per iscritto tale beneficio. In questo caso, solo con il consenso scritto del beneficiario, il cliente potrà esercitare:

- il riscatto totale o parziale;
- la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto.

Modifica o revoca dei beneficiari

La modifica o revoca del beneficiario deve essere comunicata dal cliente in una delle seguenti modalità:

- tramite la banca intermediaria
- direttamente alla compagnia a mezzo posta o posta elettronica;
- tramite testamento.

Perché sia valida la variazione del beneficiario il cliente deve:

- riportare il numero di polizza indicato nel modulo di polizza;
- indicare tutte le generalità richieste per l'identificazione dei nuovi beneficiari, come indicato nell'art. 32 (Come scegliere i beneficiari).

In caso di modifica o revoca del beneficiario non valida rimane valida la precedente designazione.

Modifica o revoca del referente terzo

La modifica o revoca del referente terzo deve essere comunicata dal cliente con una delle seguenti modalità:

- tramite la banca intermediaria;
- direttamente alla compagnia a mezzo posta o Posta Elettronica Certificata.

La variazione del referente terzo è valida se:

- riporta il numero di polizza indicato nel modulo di polizza;
- il nuovo referente terzo non coincide con uno dei beneficiari;
- sono forniti tutti i dati necessari per l'identificazione del nuovo referente terzo, come indicato nell'art. 33 (Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione dei beneficiari).

Richiesta della prestazione

Si considera revocato il referente terzo nominato nel caso di:

- modifica del referente terzo che comporti la coincidenza con il beneficiario, se nominativamente designato;
- modifica del beneficiario che comporti la coincidenza tra beneficiario e referente terzo. In questo caso rimane valida solo la nomina del beneficiario mentre la nomina del referente terzo è invalida, senza che la compagnia debba fornire alcuna comunicazione al cliente.

Art. 35 Come richiedere la prestazione in caso di morte del cliente

I beneficiari o gli aventi diritto per poter ottenere il pagamento della prestazione in caso di morte del cliente devono inviare alla compagnia la documentazione necessaria per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

La documentazione può essere recapitata tramite la banca intermediaria o alla compagnia direttamente.

AVVERTENZA

Di seguito sono richiamate le finalità per le quali la compagnia richiede della documentazione per consentire l'accesso alla prestazione.

Il cliente è consapevole che la richiesta di acquisire l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autenticata dei testamenti i (se presenti) ha lo scopo di identificare correttamente gli aventi diritto della prestazione assicurata.

La documentazione necessaria per richiedere il pagamento della prestazione in caso di morte del cliente è la seguente:

- codice fiscale dei beneficiari;
- copia del documento d'identità del denunciante e di tutti i beneficiari (se il beneficiario è rappresentato da un procuratore copia del documento d'identità del procuratore; se il beneficiario è una persona giuridica è richiesto il documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante);
- comunicazione della morte del cliente contenente la richiesta di pagamento firmata dai beneficiari anche disgiuntamente (all'interno del sito internet della compagnia www.intesasanpaoloassicurazioni.com è presente un esempio di modulo, ad uso facoltativo);
- originale del certificato di morte del cliente o copia autentica con indicazione della data di nascita del cliente;
- ciascun beneficiario deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio;
- solo in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai beneficiari è richiesta la sottoscrizione da parte dei beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- se i beneficiari sono minori o incapaci sono richiesti i documenti originali dei provvedimenti del giudice tutelare o loro copia autentica con i quali si autorizza l'esercente la potestà parentale o il tutore o il curatore o l'amministratore di sostegno alla riscossione del capitale destinato ai beneficiari. Dovrà essere fornita anche:
 - l'indicazione di come sarà pagato il capitale;
 - l'esonero della compagnia da ogni responsabilità.



Categorie di dati personali relative ai beneficiari

Sono dati personali idonei a rilevare lo stato di salute o incapacità o infermità fisiche o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno.

Ulteriore documentazione richiesta in caso di designazione nominativa o non nominativa dei beneficiari

	In caso di designazione nominativa dei beneficiari	In caso di designazione non nominativa dei beneficiari
In caso di testamento/i	- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando uno o più testamenti, indicante: - gli estremi del/i testamento/i; - che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati. - Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.	- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti: - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando testamenti e che essi siano gli unici conosciuti, validi e non impugnati; - gli estremi del/i testamento/i; - quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire. - Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
In assenza di testamento	Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamento.	Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamenti e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire.

Per facilitare la compilazione, sul sito di compagnia (www.intesasanpaoloassicurazioni.com) è presente uno schema di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Nel caso sia disposto dalla legge o in presenza di situazioni particolari, per le quali è necessario o opportuno acquisire ulteriore documentazione, la compagnia potrà richiedere ulteriore documentazione prima di procedere al pagamento della prestazione specificandone la motivazione.

AVVERTENZA

In caso di richiesta della prestazione effettuata direttamente alla compagnia, l'invio di documentazione incompleta potrebbe comportare un ritardo nel pagamento della prestazione.

Gestione dei documenti:

al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, la banca intermediaria e la compagnia adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Art. 36 Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione (prescrizione)

I beneficiari o gli aventi diritto devono richiedere il pagamento della prestazione entro 10 anni dal giorno in cui si è verificata la morte del cliente (art. 2952 del codice civile - prescrizione).

Cosa succede ai capitali assicurati non richiesti entro il termine massimo

I capitali assicurati non richiesti entro il termine stabilito saranno versati dalla compagnia in un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (come stabilito dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche o integrazioni).

Pagamenti della compagnia

Art. 37 Come vengono effettuati i pagamenti

Tutti i pagamenti della compagnia saranno effettuati tramite accredito sul conto corrente bancario, per questo motivo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti alla morte del cliente l'indicazione delle coordinate bancarie dovrà essere firmata in originale da tutti i beneficiari, indicando anche il legame con eventuali cointestatari del conto corrente di accredito.

Per le richieste di rimborso del versamento a seguito del recesso, riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al cliente.

La compagnia non eseguirà le richieste che prevedono il pagamento della prestazione in "Paesi o Territori a Rischio", cioè tutti i Paesi o territori non compresi in quelli a regime antiriciclaggio equivalente elencati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015 (incluse successive modifiche e integrazioni), e quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Paesi o territori non cooperativi nello scambio internazionale di informazioni anche in materia fiscale).

Altre norme

Art. 38 Periodo di tempo massimo per ricevere i pagamenti

La compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di pagamento.

Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).

Art. 39 Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto

Le operazioni di versamento aggiuntivo, switch, riscatto e riscatto parziale programmato sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

Alla chiusura di ogni anno solare, la compagnia ha la facoltà di sospendere l'accettazione delle operazioni di versamenti, switch e riscatto fino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Art. 40 Operazioni richieste di sabato

In caso di operazioni richieste di sabato presso la banca intermediaria, la compagnia considererà come data di richiesta dell'operazione il primo giorno lavorativo della settimana successiva.

Rimangono valide le regole di investimento e disinvestimento previste dal contratto.

Art. 41 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento

I giorni lavorativi utili per la determinazione delle date di investimento o disinvestimento sono tutti i giorni dell'anno solare, esclusi i giorni in cui il valore unitario della quota non viene calcolato e pubblicato. Il calendario di valorizzazione, con indicazione dei giorni in cui non viene calcolato il valore della quota, è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Art. 42 Modifiche nell'offerta di Fondi Interni

La compagnia potrà istituire in futuro nuovi Fondi Interni che andranno ad integrare l'offerta di Fondi Interni del prodotto Patrimonio Stabilità^{Insurance} (MIXB4).

La compagnia potrà inoltre:

- fondere un Fondo Interno con un altro Fondo Interno con caratteristiche simili, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale e l'adeguatezza dimensionale;
- chiudere (liquidare) un Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da renderne inefficiente la gestione finanziaria o eccessiva l'incidenza dei costi.

Tutte le modifiche nell'offerta di Fondi Interni sono effettuate nell'interesse dei clienti e non comportano alcun costo aggiuntivo.

Ogni modifica nell'offerta di Fondi Interni sarà comunicata al cliente con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 43 Prestiti, cessione del contratto e pegno

Il contratto non prevede la concessione di prestiti e non può essere ceduto ad altri soggetti.

Il cliente può dare in pegno il contratto ad eccezione del caso in cui sia stata attivata l'opzione di riscatto parziale programmato. L'atto di pegno diventa efficace quando la compagnia ne prende nota sul modulo di polizza (o sull'appendice ad esso allegata).

Se il cliente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio, la costituzione in pegno può essere effettuata solo con il consenso scritto del beneficiario.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto parziale o totale, riscatto parziale programmato e il pagamento della prestazione in caso di morte è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Art. 44 Pignoramento o sequestro del capitale

L'importo dovuto dalla compagnia al cliente o al beneficiario non può essere pignorato né sequestrato, fatta eccezione dei casi previsti dalla legge (art. 1923 del codice civile).

Art. 45 Imposte e normativa di riferimento

Le imposte relative al contratto sono a carico del cliente, del beneficiario o degli aventi diritto.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto ciò che non è espressamente regolato nel contratto è valida la normativa italiana di riferimento.

Art. 46 Come presentare un reclamo

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:



Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Reclami e qualità del servizio
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano



Fax. +39 02.3051.8173



E-mail: ufficioreclami@intesasnpaoloassicurazioni.com
PEC (Posta Elettronica Certificata):
ufficioreclami@pec.intesasnpaoloassicurazioni.com

La compagnia dovrà rispondere al reclamo entro e non oltre 45 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di reclamo con esito insoddisfacente o senza risposta da parte della compagnia entro 45 giorni, è possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza delle assicurazioni (IVASS), tramite i seguenti riferimenti:



IVASS
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma



Fax: 06.42133206



PEC (Posta Elettronica Certificata): ivass@pec.ivass.it
Info: www.ivass.it

Reclami e controversie

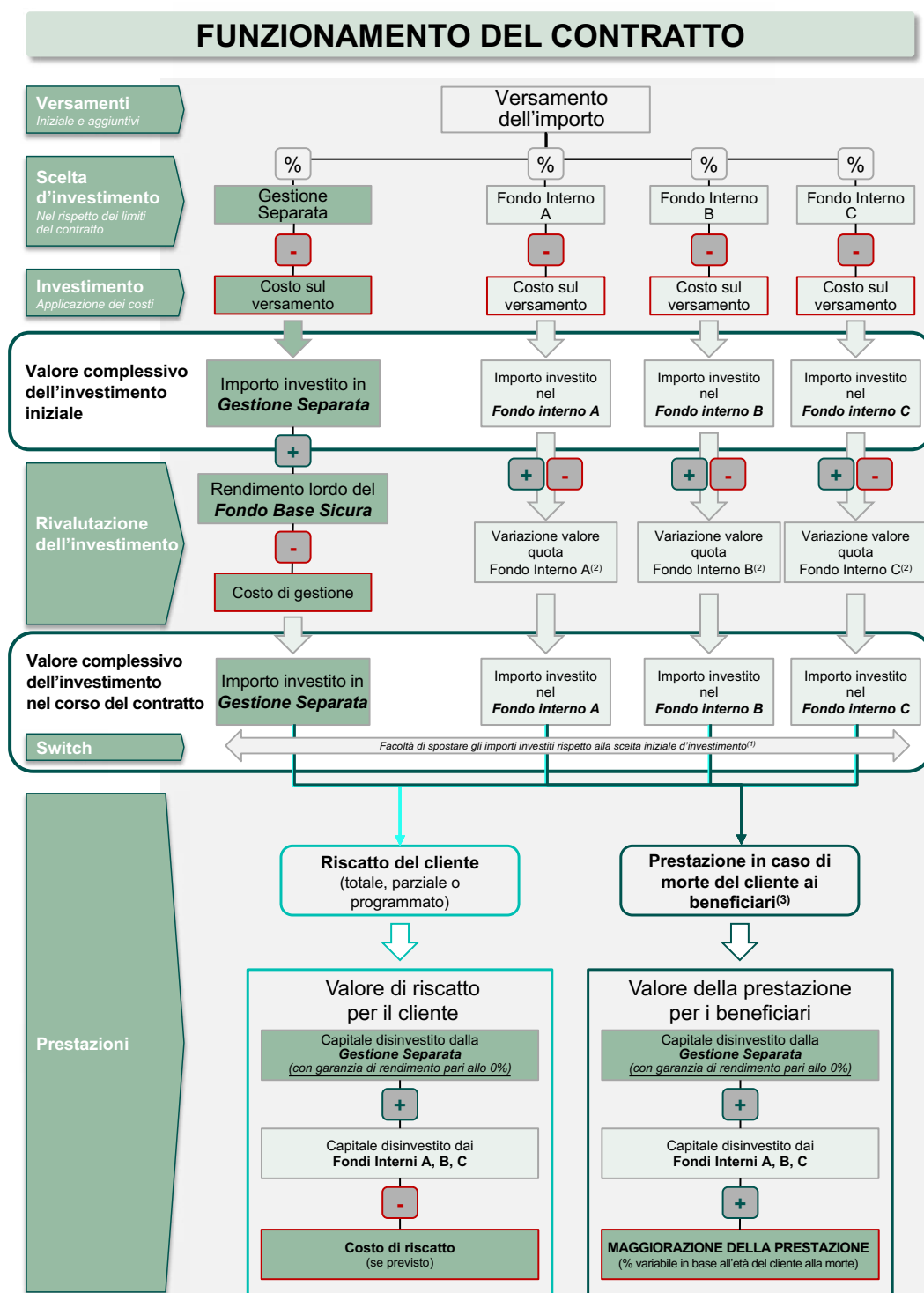
Art. 47 Come gestire le controversie

Come disposto dalla legge, tutte le controversie devono essere sottoposte a un tentativo di mediazione.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o domicilio principale del cliente o dei soggetti che intendono far valere i propri diritti.

In caso di controversie relative a polizze acquistate da cittadini residenti nell'Unione Europea sul sito internet della compagnia o di Intesa Sanpaolo, è possibile utilizzare la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea (Regolamento UE n. 524/2013) accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>. La piattaforma mette a disposizione dei consumatori residenti nell'Unione Europea, l'elenco degli Organismi a cui è possibile rivolgersi per la risoluzione extragiudiziale della controversia.

Scheda sintetica di prodotto (Funzionamento del contratto)



(1) Nel rispetto dei limiti previsti dal contratto

(2) Valore già al netto dei costi di gestione applicati ai Fondi Interni

(3) In caso di morte del cliente nei primi 12 mesi di contratto sono previste delle limitazioni alla maggiorazione della prestazione

Scheda sintetica di prodotto

Scheda sintetica
di prodotto
(Costi del
contratto)

Costi applicati ai versamenti	FISSI	VARIABILI in funzione della somma complessiva di versamenti effettuati sul contratto	
		Totale premi versati nel contratto	Aliquota applicata
	Non previsti	fino a € 249.999,99	0,50%
		da € 250.000,00 a € 499.999,99	0,35%
		da € 500.000,00 a € 999.999,99	0,15%
		da € 1.000.000,00 in su	0%
Costi di gestione	Fondo	Costo di gestione	Commissione di performance
	GESTIONE SEPARATA Fondo Base Sicura	1,30%	Non prevista
	Obbligazionario Flex	1,50%	20% della differenza, se positiva, tra la performance del fondo rispetto all'highwatermark ⁽¹⁾ e il rendimento del parametro di riferimento nello stesso periodo
	Multiasset Flex 12	1,70%	
	ESG Azionario Strategia Flex	1,90%	
	Bilanciato Globale 25	1,30%	
	Bilanciato Globale 45	1,50%	20% della differenza, se positiva, tra la performance del fondo nell'anno ⁽²⁾ e la variazione del benchmark di riferimento nello stesso periodo
	Bilanciato Globale 70	1,70%	
	ESG Bilanciato Globale 30	1,35%	
	ESG Bilanciato Globale 50	1,55%	
	ESG Azionario Multitrend	1,85%	
Costi di riscatto	Anno di riscatto	Costo per riscatto totale	Costo per riscatto parziale
	Fino a 90 giorni di durata del contratto	Non ammesso	Non ammesso
	Dal 91° giorno fino al giorno che precede il 1° anniversario	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00% con il minimo di 30,00 euro
	Dal primo anniversario e fino al giorno che precede il 5° anniversario	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00% con il minimo di 30,00 euro
	Dal quinto anniversario e fino al giorno che precede il 10° anniversario	30,00 euro	30,00 euro
	Dal 10° anniversario	0 euro	30,00 euro
Altri costi	Tipologia	Costo	
	Switch	30,00 euro per richiesta (4 richieste gratuite ogni anno)	
	Riscatti parziali programmati	30,00 euro una tantum all'attivazione o riattivazione	

(1) Il più alto valore della quota raggiunto dal fondo alla fine di ogni anno solare o fine di aprile per il fondo ESG Azionario Strategia Flex.

(2) Si intende anno solare per i fondi Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45, Bilanciato Globale 70 e anno che intercorre dall'ultima data di valorizzazione del mese di Aprile dell'anno solare precedente fino all'ultima data di valorizzazione di Aprile dell'anno solare in corso per i restanti fondi.

Adeguate verifica	Processo di identificazione del cliente richiesto dalla normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007 e Regolamento IVASS 44/2019).
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'assicurato coincide con quella del contraente; vedi anche "cliente".
Beneficiari	Persona fisica o giuridica alla quale la compagnia paga la prestazione assicurata in caso di morte del cliente.
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Cliente	Nel presente contratto è il titolare del contratto (ossia il contraente) che coincide con la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto (ossia l'assicurato).
Contraente	Persona fisica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare i versamenti, per tutta la durata del contratto, alla compagnia. Nel presente contratto la figura del contraente coincide con quella dell'assicurato; vedi anche "cliente".
Data di inizio del contratto (Data di decorrenza)	Data in cui il contratto ha inizio a condizione che sia stato pagato il premio unico.
Data di investimento	Data in cui vengono investiti i versamenti. Per il premio unico coincide con la data di inizio del contratto.
Fondo Interno	Fondo di investimento costituito all'interno della compagnia e gestito separatamente dal suo patrimonio. I Fondi Interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici Regolamenti contenuti nelle condizioni di assicurazione e disponibili anche sul sito della compagnia.
Gestione Separata	Fondo di investimento istituito dalla compagnia per valorizzare i capitali dei clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Fondo Base Sicura.
Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)	Giorno lavorativo nel quale viene valorizzato il valore quota unitario dei Fondi Interni.
IVASS	Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Modulo di polizza	Documento sottoscritto dal cliente e dalla compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.
Overperformance	Soglia di rendimento del Fondo Interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.
Percentuale di ripartizione	Rappresenta in percentuale la parte investita in ciascuna componente (Gestione Separata e Fondi Interni) della combinazione di investimento in vigore sul contratto.
Importo investito	Importo versato al netto dei costi applicati (premio unico o versamento aggiuntivo), che la compagnia investe in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni, in base alla combinazione di investimento definita dal cliente.
Importo versato	Importo versato dal cliente alla compagnia (premio unico o versamento aggiuntivo).
Premio unico	Importo che il cliente corrisponde alla compagnia all'inizio del contratto per avere diritto alle prestazioni.
Prescrizione	Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione assicurata da parte dei beneficiari.
Prestazione	Importo che la compagnia si impegna a riconoscere a fronte dei versamenti effettuati dal cliente.
Quota	Unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Recesso	Possibilità del cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso dei versamenti.
Riscatto totale	Possibilità del cliente di estinguere il contratto richiedendo il pagamento del valore di riscatto in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
Riscatto parziale	Possibilità del cliente di richiedere il pagamento di parte del valore di riscatto in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
Riscatto parziale programmato	Opzione attivabile su richiesta che consente di effettuare riscatti periodici con frequenza e importi scelti dal cliente al momento dell'attivazione.
Rischio finanziario	Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio dei Fondi Interni.
Sconti	Agevolazione che prevede la riduzione o eliminazione dei costi sui versamenti applicati dalla compagnia.
Società di Gestione del Risparmio (SGR)	Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Sottoscrizione del contratto (conclusione)	Momento in cui il contratto viene sottoscritto dal cliente e dalla compagnia.
Switch	Operazione richiesta dal cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse tipologie di investimento del contratto secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti.
Tasso di rivalutazione	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al valore del capitale investito nella Gestione Separata.
Tasso di rendimento della Gestione Separata	Rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata collegata al contratto.
Tasso di rendimento convenzionale	Rendimento utilizzato per la rivalutazione del valore del capitale investito nella Gestione Separata in caso di disinvestimento per riscatto, morte del cliente o switch.
Tipologie di investimento	Sono la Gestione Separata e i Fondi Interni presenti nel contratto e che in base alla scelta del cliente compongono la combinazione di investimento.
Valore unitario della quota (valore della quota)	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote del Fondo Interno alla stessa data.
Valorizzazione della quota	Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota del fondo stesso.
Valore di riscatto	Valore del capitale pagabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell'investimento ad una certa data, al netto di eventuali costi di riscatto e imposte di legge.
Versamenti aggiuntivi	Importo che il cliente può versare per integrare il capitale inizialmente investito.
Valore complessivo dell'investimento	È il capitale ottenuto dalla somma di due importi: - il capitale investito nella Gestione Separata; - valore del capitale investito in quote di Fondi Interni.

Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”

Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo Base Sicura”. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è l'euro.

Art. 3

Nella Gestione Separata “Fondo Base Sicura” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4

La gestione del “Fondo Base Sicura” è sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” realizzato nel mese solare immediatamente precedente.

I tassi medi di rendimento relativi al periodo annuale e ai periodi mensili sopra indicati sono determinati rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per l'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del “Fondo Base Sicura” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei contraenti.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del “Fondo Base Sicura”. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

1. Con il termine “valore del portafoglio” si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. “valore di carico”), così come definito all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. “rating sintetico”) al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Regolamento della Gestione Separata "Fondo Base Sicura"

Art. 7

La compagnia, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'assicurato.

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità, per perseguire l'interesse dei contraenti e in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, potrà procedere alla scissione o alla fusione della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" con altra Gestione Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per i contraenti, le relative attività finanziarie della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" presso la Gestione Separata derivante dall'operazione di scissione o fusione, dandone preventiva comunicazione ai contraenti.

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Obbligazionario Flex** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust". Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Il Fondo Interno Obbligazionario Flex persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte principalmente dal mercato obbligazionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento. Essa prevede un'allocazione dinamica orientata principalmente verso quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società. La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 15%.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return. Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno affronta le ciclicità dei mercati finanziari tramite una gestione attiva con l'obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua massima pari a 10%.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i sabati, i giorni festivi, il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l'ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.

Ai soli fini del calcolo giornaliero della commissione di gestione indicata all'art. 8 lettera a) e della commissione di performance indicata all'art. 8 lettera b), il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali importi giornalieri oggetto di calcolo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Obbligazionario Flex	1,50%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissione di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare precedente e

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Obbligazionario Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 2%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.
- Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le modalità e gli effetti della liquidazione nonché i tempi di comunicazione dell'operazione al contraente sono disciplinati da apposita clausola riportata nelle condizioni di assicurazione.

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito "compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Multiasset Flex 12** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di ottimizzare il rendimento dell'investimento nel rispetto di un livello massimo di rischio rappresentato dalla volatilità annua massima pari al 12%.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

- e) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust". Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.
I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Multiasset Flex 12 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico e flessibile in OICR appartenenti a tutte le principali Asset Class (monetari, obbligazionari, azionari, bilanciati, flessibili, Absolute/Total Return). La definizione dell'asset allocation sarà gestita in modo tale da ottimizzare il rendimento, in funzione del contesto di mercato e delle opportunità di volta in volta presenti. La componente azionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno.

La strategia di investimento si contraddistingue per la diversificazione degli OICR selezionati, i quali saranno caratterizzati anche da strategie fra loro decorrelate. Gli OICR sono selezionati fra le migliori società di gestione del risparmio non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo nel limite massimo del 30% degli attivi del Fondo Interno. Tale diversificazione è volta ad ottimizzare il rendimento del Fondo Interno nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima del 12%.

Gli strumenti in cui viene inserito il Fondo Interno sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari e in tutte le categorie di emittenti avendo a riferimento tutte le Aree Geografiche ritenute interessanti.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubbli-

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

care il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Multiasset Flex 12	1,70%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

b) Commissioni di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare precedente e
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Multiasset Flex 12	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 2,25%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 25** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
15% JPM EMU Government Bond Index in euro	JNEULOC
50% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
10% DJ STOXX Europe 50	SX5R
15% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 25%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 25 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti contenuti dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 15% ad un massimo del 35%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 15% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale. Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 25	1,30%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del fondo e
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 45** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
10% JPM EMU Government Bond Index in euro	JNEULOC
35% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
20% DJ STOXX Europe 50	SX5R
25% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 40%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 45 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 25% ad un massimo del 65%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 45	1,50%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del fondo e
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

Regolamento del
Fondo Interno
Bilanciato
Globale 70

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 70** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
20% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
30% DJ STOXX Europe 50	SX5R
40% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 70 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 50% ad un massimo del 90%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del fondo in OICVM specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calen-

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

dario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 70	1,70%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) **Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del fondo e
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30
**Regolamento del
Fondo Interno
ESG Bilanciato
Globale 30**
Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **ESG Bilanciato Globale 30** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito “caratteristiche ESG”) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 “SFDR”.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
30% Bloomberg MSCI Euro TSY 1-3Y ESG Wtd Cust TR Index Unhedged EUR	BT13TREU
30% Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index	I36947EU
10% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index	I36953EU
15% MSCI Europe ESG LEADERS Net Return EUR Index	NE700717
15% MSCI World Ex Europe ESG LEADERS Net EUR Index	NU701857

Di seguito si riportano le caratteristiche ESG che vengono prese in considerazione nella costruzione degli indici che compongono il benchmark:

Indici che compongono il benchmark	Sintetica descrizione delle caratteristiche ESG dell’indice
Bloomberg MSCI Euro TSY 1-3Y ESG Wtd Cust TR Index Unhedged EUR	Indice finanziario rappresentativo dell’andamento del mercato dei titoli di Stato dei principali Paesi dell’Area euro, con scadenze comprese tra 1 e 3 anni. L’indice è costruito in modo da sovrappesare gli emittenti più virtuosi dal punto di vista delle caratteristiche ambientali, sociali e di buona governance secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI.
Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index	Indice finanziario rappresentativo dell’andamento del mercato dei titoli di Stato globali. L’indice include nell’universo di investimento solo titoli emessi dai Paesi più virtuosi che aderiscono a principi e norme internazionali in ambito di sostenibilità e che godono di alti ratings ambientali, sociali e di buona governance, escludendo al contempo emittenti con provato coinvolgimento in controversie di natura ESG, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index	Indice finanziario rappresentativo dell'andamento del mercato delle obbligazioni societarie Investment Grade dei Paesi dell'Area euro. L'indice include emittenti con ratings ambientali, sociali e di buona governance positivi, escludendo al contempo emittenti parzialmente o totalmente operanti in settori controversi (come, a titolo esemplificativo, alcol, tabacco, gioco d'azzardo, armi controverse) o provato coinvolgimento in controversie di natura ESG, utilizzando metodologie sviluppate dal provider MSCI.
MSCI Europe ESG LEADERS Net Return EUR Index	Indice finanziario che utilizza un approccio best-in-class selezionando aziende di medie e grandi dimensioni di 15 Paesi sviluppati europei che hanno ratings ambientali, sociali e di buona governance elevati. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato, ed è progettato per rappresentare le performance di aziende che hanno profili ESG favorevoli rispetto ai concorrenti del settore, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI. Complessivamente l'indice punta a una rappresentanza per settore del 50% rispetto all'indice MSCI Europe da cui deriva.
MSCI World Ex Europe ESG LEADERS Net EUR Index	Indice finanziario che utilizza un approccio best-in-class selezionando aziende di medie e grandi dimensioni dei Paesi sviluppati internazionali, ad esclusione dell'area europea, che hanno ratings ambientali, sociali e di buona governance elevati. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato, ed è progettato per rappresentare le performance di aziende che hanno profili ESG favorevoli rispetto ai concorrenti del settore, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI. Complessivamente l'indice punta a una rappresentanza per settore del 50% rispetto all'indice MSCI World Ex Europe da cui deriva.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patri-

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

moniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav", "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

La promozione delle caratteristiche ESG definita all'articolo 1 è raggiunta tramite l'investimento, in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio, in OICR compresi ETF qualificati come prodotti ex articolo 8 e articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati Membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati Membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della Politica di Sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata. Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti contenuti dallo stesso. Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario, integrando, nel processo di selezione degli strumenti sottostanti anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG).

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 20% ad un massimo del 40%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

del 10% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario in cui il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Bilanciato Globale 30	1,35%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del Fondo Interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del Fondo Interno nel periodo intercorrente fra l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno corrente rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente;
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente e la data di valorizzazione;
- e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di avvio del Fondo Interno.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: Massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: Massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	0,80%	1,20%
Azionario	1,10%	1,55%
Flessibile/Total Return e Altro	1,30%	1,80%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50
**Regolamento del
Fondo Interno
ESG Bilanciato
Globale 50**
Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **ESG Bilanciato Globale 50** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito “caratteristiche ESG”) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 “SFDR”.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
10% Bloomberg MSCI Euro TSY 1-3Y ESG Wtd Cust TR Index Unhedged EUR	BT13TREU
20% Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index	I36947EU
20% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index	I36953EU
25% MSCI Europe ESG LEADERS Net Return EUR Index	NE700717
25% MSCI World Ex Europe ESG LEADERS Net EUR Index	NU701857

Di seguito si riportano le caratteristiche ESG che vengono prese in considerazione nella costruzione degli indici che compongono il benchmark:

Indici che compongono il benchmark	Sintetica descrizione delle caratteristiche ESG dell’indice
Bloomberg MSCI Euro TSY 1-3Y ESG Wtd Cust TR Index Unhedged EUR	Indice finanziario rappresentativo dell’andamento del mercato dei titoli di Stato dei principali Paesi dell’Area euro, con scadenze comprese tra 1 e 3 anni. L’indice è costruito in modo da sovrappesare gli emittenti più virtuosi dal punto di vista delle caratteristiche ambientali, sociali e di buona governance secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI.
Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index	Indice finanziario rappresentativo dell’andamento del mercato dei titoli di Stato globali. L’indice include nell’universo di investimento solo titoli emessi dai Paesi più virtuosi che aderiscono a principi e norme internazionali in ambito di sostenibilità e che godono di alti ratings ambientali, sociali e di buona governance, escludendo al contempo emittenti con provato coinvolgimento in controversie di natura ESG, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index	Indice finanziario rappresentativo dell'andamento del mercato delle obbligazioni societarie Investment Grade dei Paesi dell'Area euro. L'indice include emittenti con ratings ambientali, sociali e di buona governance positivi, escludendo al contempo emittenti parzialmente o totalmente operanti in settori controversi (come, a titolo esemplificativo, alcol, tabacco, gioco d'azzardo, armi controverse) o provato coinvolgimento in controversie di natura ESG, utilizzando metodologie sviluppate dal provider MSCI.
MSCI Europe ESG LEADERS Net Return EUR Index	Indice finanziario che utilizza un approccio best-in-class selezionando aziende di medie e grandi dimensioni di 15 Paesi sviluppati europei che hanno ratings ambientali, sociali e di buona governance elevati. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato, ed è progettato per rappresentare le performance di aziende che hanno profili ESG favorevoli rispetto ai concorrenti del settore, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI. Complessivamente l'indice punta a una rappresentanza per settore del 50% rispetto all'indice MSCI Europe da cui deriva.
MSCI World Ex Europe ESG LEADERS Net EUR Index	Indice finanziario che utilizza un approccio best-in-class selezionando aziende di medie e grandi dimensioni dei Paesi sviluppati internazionali, ad esclusione dell'area europea, che hanno ratings ambientali, sociali e di buona governance elevati. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato, ed è progettato per rappresentare le performance di aziende che hanno profili ESG favorevoli rispetto ai concorrenti del settore, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI. Complessivamente l'indice punta a una rappresentanza per settore del 50% rispetto all'indice MSCI World Ex Europe da cui deriva.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patri-

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

moniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav", "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

La promozione delle caratteristiche ESG definita all'articolo è raggiunta tramite l'investimento, in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio, in OICR compresi ETF qualificati come prodotti ex articolo 8 e articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati Membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati Membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della Politica di Sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti moderati dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario integrando, nel processo di selezione degli strumenti sottostanti anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG).

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 35% ad un massimo del 65%.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario in cui il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Bilanciato Globale 50	1,55%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del Fondo Interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del Fondo Interno nel periodo intercorrente fra l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno corrente rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente;
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente e la data di valorizzazione;
- e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di avvio del Fondo Interno.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: Massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: Massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	0,80%	1,20%
Azionario	1,10%	1,55%
Flessibile/Total Return e Altro	1,30%	1,80%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **ESG Azionario Strategia Flex** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito “caratteristiche ESG”) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 “SFDR”.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di realizzare l’incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quota-

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

zione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav", "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

La promozione delle caratteristiche ESG definita all'articolo 1 è raggiunta tramite l'investimento, in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio, in OICR compresi ETF qualificati come prodotti ex articolo 8 e articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati Membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati Membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della Politica di Sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Il Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento consiste nel cogliere in modo flessibile le opportunità offerte soprattutto dal mercato azionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento. Essa prevede un'allocazione dinamica orientata principalmente verso quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo. Il processo di selezione degli strumenti sottostanti integra anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG). Tali OICR a loro volta investono in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società. Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

La componente azionaria, prevalentemente di emittenti a medio-alta capitalizzazione, può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, con un minimo del 50%.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno affronta le ciclicità dei mercati finanziari tramite una gestione attiva con l'obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua massima pari a 18%.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario in cui il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l'ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Azionario Strategia Flex	1,90%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del Fondo Interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del Fondo Interno all'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno corrente rispetto all'Highwatermark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno del mese di aprile dell'anno precedente;
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione del mese di aprile di ciascun anno di operatività del Fondo Interno e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
ESG Azionario Strategia Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 3,00%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in Euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente e la data di valorizzazione;
- e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di avvio del Fondo Interno.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: Massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: Massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	0,80%	1,20%
Azionario	1,10%	1,55%
Flessibile/Total Return e Altro	1,30%	1,80%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **ESG Azionario Multitrend** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito “caratteristiche ESG”) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 “SFDR”.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice comparabile, in termini di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI World Net Total Return EUR Index	MSDEWIN

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav", "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

La promozione delle caratteristiche ESG definita all'articolo 1 è raggiunta tramite l'investimento in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio in OICR compresi ETF qualificati come prodotti ex articolo 8 e articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati Membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati Membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc...) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della Politica di Sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno ESG Azionario Multitrend persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso. Gli attivi sono allocati principalmente in strumenti esposti a temi di investimento di lungo periodo, come, a titolo esemplificativo, la transizione energetica, l'economia circolare, l'evoluzione digitale, lo sviluppo di nuove infrastrutture. Il processo di selezione degli strumenti sottostanti integra anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG).

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

La componente azionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, con un minimo del 80%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario in cui il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato,

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

- come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
 - gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
 - il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
 - le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
 - i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Azionario Multitrend	1,85%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del Fondo Interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del Fondo Interno, nel periodo intercorrente fra l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno corrente rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente;
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente e la data di valorizzazione;
- e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di avvio del Fondo Interno.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b)), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: Massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: Massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	0,80%	1,20%
Azionario	1,10%	1,55%
Flessibile/Total Return e Altro	1,30%	1,80%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Informazioni relative a
Morgan Stanley Capital
International (MSCI)

Di seguito sono riportate informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI) fornitore di servizi finanziari di alcuni indici che compongono il benchmark (parametro di riferimento) dei Fondi Interni Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45, Bilanciato Globale 70, ESG Bilanciato Globale 30, ESG Bilanciato Globale 50, ESG Azionario Multitrend come descritto nei rispettivi Regolamenti riportati nelle pagine precedenti.

Blended index: i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Assicurazioni sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ["Dati MSCI"]. Per chiarezza, MSCI non è l'"amministratore" dell'indice di riferimento, né un "contributore", "presentatore" o "contributore sottoposto a vigilanza" dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un "contributo" relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali. I Dati MSCI sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuarne copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull'opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.

**Area clienti
Intesa
Sanpaolo
Assicurazioni**

La compagnia mette a disposizione un'apposita area clienti all'interno del proprio sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa, nell'area clienti sarà possibile consultare:

- coperture assicurative attive
- condizioni di assicurazione dei prodotti sottoscritti
- stato dei versamenti dei premi e relative scadenze
- il valore di riscatto della polizza
- dati anagrafici e i recapiti dei beneficiari designati nominativamente e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

Nell'area riservata è possibile modificare i propri dati anagrafici ed effettuare il versamento dei premi successivi al primo.

Il servizio è gratuito e per accedere è necessario l'autenticazione con i codici di accesso forniti dalla compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al cliente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante l'utilizzo dell'area clienti.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che il cliente deve accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della compagnia.

Modulo di polizza

Il modulo di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica al momento della sottoscrizione.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il cliente abbia scelto:

- di sottoscrivere il contratto in sede e con Firma Digitale,
- la designazione nominativa dei beneficiari,
- di indicare un referente terzo.



Signor/Signora **Nome Cognome**
Polizza assicurativa
Patrimonio Stabilità^{Insurance} - Cod. MIXB4
 N. XXXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

CLIENTE

Il contraente-assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto

COGNOME	
NOME	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
CODICE FISCALE	
INDIRIZZO di RESIDENZA	
LOCALITÀ	
CAP, PROV. e STATO	
INDIRIZZO di RECAPITO	
LOCALITÀ	
CAP, PROV. e STATO	
INDIRIZZO E-MAIL	
TELEFONO	

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è e cosa offre Patrimonio Stabilità^{Insurance}

Patrimonio Stabilità^{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, che consente di combinare diverse tipologie di investimenti.

È un contratto a vita intera, che prevede il versamento di un premio unico con la possibilità di versamenti aggiuntivi nel corso del contratto.



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

In caso di morte del cliente la compagnia pagherà ai beneficiari da lui indicati, il **valore complessivo dell'investimento** pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale, alla data di disinvestimento, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
- il valore alla data di disinvestimento del capitale investito in quote del/di Fondo/i Interno/i.

Il valore complessivo dell'investimento verrà inoltre maggiorato di un importo variabile in funzione dell'età del cliente al momento della morte.

Una parte dei costi di gestione annui applicati alla Gestione Separata e ai Fondi Interni viene retrocessa alla banca intermediaria.

Chi sono i beneficiari della prestazione in caso di morte di Patrimonio Stabilità^{Insurance}

I beneficiari del capitale assicurato in caso di morte del cliente sono:

Cognome e nome _____ ☐ *

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il gg/mm/aaaa

* Tipo di relazione intercorrente tra il beneficiario e il cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

Recapito e contatti del beneficiario:

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del/dei beneficiario/i designato/i, la compagnia potrà incontrare, alla morte del cliente, maggiori difficoltà nel rintracciare il/i beneficiario/i e dunque nel liquidare la prestazione.

Ogni modifica e/o revoca dei beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla compagnia, oppure tramite la banca intermediaria o disposta per testamento. La modifica e/o revoca non è valida se non riporta il numero della polizza.

Referente terzo cui la compagnia può far riferimento per il pagamento della prestazione:

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Inizio e durata del contratto

Questa polizza inizia dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa], secondo le modalità indicate all'articolo 4 delle condizioni di assicurazione, e dura per tutta la vita del cliente salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di polizza il cliente può recedere dal contratto (ex articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005).

Il cliente può recedere dal contratto sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione scritta e firmata (con allegato documento d'identità) alla compagnia tramite raccomandata A/R.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la compagnia rimborserà al cliente il premio unico eventualmente comprensivo del possibile incremento o decremento del valore delle quote per la parte di importo investita nell/i Fondo/i Interno/i, come da articolo 31 delle condizioni di assicurazione.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per i sette giorni successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva*).

Durante il periodo di sospensiva il cliente ha il diritto di recedere dal contratto comunicandolo alla banca intermediaria o alla compagnia secondo le modalità dettagliate nell'articolo 30 delle condizioni di assicurazione.

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto verrà estinto.

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, o in un giorno festivo, questo termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Modulo di polizza
PREMIO UNICO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E IMPORTO INVESTITO

Il cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente. La data valuta di addebito al cliente è quella di inizio del contratto: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento.

I costi applicati al premio unico sono pari a XXX,YY euro. L'importo investito sul contratto è di X.XXX,YY euro.

Una parte dei costi applicati a ciascun versamento viene retrocessa alla banca intermediaria.

RIPARTIZIONE DEL PREMIO UNICO

Il cliente ha scelto di ripartire il premio unico tra la Gestione Separata e un Fondo Interno / i Fondi Interni come indicato nella seguente tabella:

Tipologia di investimento	Percentuale di ripartizione	Importo investito al netto dei costi (in euro)
Gestione Separata Fondo Base Sicura	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Obbligazionario Flex	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Multiasset Flex 12	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Bilanciato Globale 25	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Bilanciato Globale 45	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Bilanciato Globale 70	XX%	XXXX,XX
ESG Bilanciato Globale 30	XX%	XXXX,XX
ESG Bilanciato Globale 50	XX%	XXXX,XX
ESG Azionario Strategia Flex	XX%	XXXX,XX
ESG Azionario Multitrend	XX%	XXXX,XX

L'importo investito destinato al Fondo Interno / ai Fondi Interni verrà convertita in quote alla data di inizio del contratto; il numero delle quote attribuite e la data di investimento nel Fondo Interno / nei Fondi Interni e nella Gestione Separata saranno comunicati al cliente con la lettera di conferma di investimento.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Questo documento è in formato elettronico ed è sottoscritto dal cliente e dalla banca con Firma Digitale.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento, con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali,

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali assicurazioni, banche SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

X

Firmato da "Nome e Cognome del cliente" con Check in data "gg/mm/aaaa"

*** **

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa.

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui all'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- **Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente modulo di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:**
 - la vigente versione del "Documento contenente le informazioni chiave" ed i documenti contenenti le informazioni specifiche delle opzioni di investimento prescelte;
 - la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi);
 - le condizioni di assicurazione Mod. ISPA-E66PSi-Ed.12/2024;
 - il modulo di polizza in formato fac-simile;

che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici contrattuali.
- **Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della banca appositamente dedicata / in formato cartaceo.**
- **Dichiaro, infine, di aver letto e compreso l'Informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) relativa a una o più delle opzioni di investimento classificate ai sensi dell'art. 8 e/o 9 del Regolamento UE n. 2019/2088, se presenti tra le opzioni di investimento da me prescelte. Tale Informativa e ogni eventuale successivo aggiornamento è disponibile sul sito internet della compagnia nella pagina del prodotto.**

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma cliente

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- Dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: articolo 3 *Come si sottoscrive il contratto*; articolo 4 *Quando inizia il contratto*; articolo 5 *Quando si estingue il contratto*; articolo 6 *Cos'è il premio unico*; articolo 7 *Cosa sono i versamenti aggiuntivi*; articolo 8 *Quali sono i limiti massimi dei versamenti*; articolo 10 *Quali sono i costi applicati ai versamenti*; articolo 12 *Come viene ripartito il premio unico*; articolo 13 *Come vengono ripartiti i versamenti aggiuntivi*; articolo 18 *Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata*; articolo 19 *Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l'anno*; articolo 20 *Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni*; articolo 21 *Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni*; articolo 23 *Come e quando è possibile richiedere il riscatto*; articolo 24 *Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto*; articolo 25 *Quali sono i costi in caso di riscatto*; articolo 32 *Come scegliere i beneficiari*; articolo 35 *Come richiedere la prestazione in caso di morte del cliente*; articolo 37 *Come vengono effettuati i pagamenti*; articolo 39 *Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto*; articolo 43 *Prestiti, cessione del contratto e pegno*; articolo 46 *Come presentare un reclamo*; articolo 47 *Come gestire le controversie*.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma cliente

- Dichiaro:
- di avere la residenza e il domicilio in Italia;
 - di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.
- Dichiaro, inoltre, di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla compagnia in caso di decesso, di cui all'articolo 35 delle condizioni di assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
- Mi impegno a consegnare ai beneficiari e al referente terzo copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente modulo di polizza, sollevando Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.
- Infine autorizzo la banca _____ ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN [_____] intestato a [NOME COGNOME] l'importo che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..

Per la sottoscrizione della polizza

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Proposta di Investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

X

Intermediario

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a dicembre 2024)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L' "INFORMATIVA")

L'Informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).

Il contenuto aggiornato dell'Informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito:
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI?

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "dato personale" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "trattamento", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

In qualità di "Titolare del trattamento", Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

www.intesasanpaoloassicurazioni.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO - Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla Società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei

processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla Società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR) Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.	<u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria Informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.
b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	<u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.
c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	<u>Adempiamo a prescrizioni normative</u>, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. <u>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità</u>, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc...).
d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	<u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in Informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possano essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, ecc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc..., Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI);

- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- **i soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc...);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc...);
 - organismi consorziali propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - eventuali eredi legittimari dell'assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti¹.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito:
www.intesasnanpaoloassicurazioni.com

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
 - altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.
- Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo².

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasnanpaoloassicurazioni.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito:
www.intesasnanpaoloassicurazioni.com

¹ Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.

² G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA³

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la “**Società**”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di “Interessato” - circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto terzo fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto terzo fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto terzo fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto terzo fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il terzo fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto terzo fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto terzo fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un ente terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasampaoloassicurazioni.com.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di Firma Grafometrica, effettuato presso una delle filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasampaoloassicurazioni.com o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata privacy@pec.intesasampaoloassicurazioni.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. - Privacy - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino.

³ Tale Informativa costituisce parte integrante dell'Informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti condizioni di assicurazione e sui siti internet delle Società.

Patrimonio Stabilità_{Insurance}

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**